

CXV.

TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Il presidente comunica i ringraziamenti del signor Barbavara di Gravellona, per le condoglianze fatte pervenire dal Senato alla famiglia Barbavara — Comunica il telegramma spedito dalla Presidenza a S. M. il Re per ringraziarlo della liberalità con cui ha generosamente voluto che il bilancio dello Stato non ricevesse aggravio dalla legge di assegno annuo per S. A. R. il Principe ereditario, e comunica pure la risposta ricevuta dal Re — Giura il nuovo senatore generale Edoardo Driquet — Il ministro degli esteri presenta un progetto per « Proroga eventuale dell'accordo commerciale fra l'Italia e la Bulgaria ». È dichiarato d'urgenza e trasmesso alla Commissione speciale — Il ministro del Tesoro presenta un progetto per l'applicazione provvisoria dei provvedimenti sulle guarentigie e sul risanamento della circolazione — È trasmesso alla Commissione di finanze — Accordasi un congedo al senatore Cremona — Si rinvia allo scrutinio segreto l'articolo unico del progetto di legge: « Conversione in legge del regio decreto 26 ottobre 1896, n. 441, col quale si dichiara nulla essere innovato nel regime delle tasse marittime e nel trattamento delle navi tunisine nei porti italiani » (n. 234) — Si discute il progetto di legge: « Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Tunisia del 28 settembre 1896 » (n. 235) — Parla il senatore Rossi Alessandro — Il ministro delle finanze presenta i seguenti progetti di legge: 1. Autorizzazione per la riunione in testo unico delle disposizioni legislative sulla materia dei dazi di consumo interni; 2. Modificazioni alla legge 1° marzo 1886 per il riordinamento della imposta fondiaria — Sono trasmessi agli Uffici — Si riprende la discussione del progetto di legge, n. 234, e parlano il ministro degli esteri e il senatore Majorana-Calatubiano — Replica il senatore Rossi Alessandro — Rinviati l'articolo unico del progetto allo scrutinio segreto — Senza discussione si rinviavano allo scrutinio segreto i seguenti progetti di legge: 1. Convalidazione del regio decreto 27 settembre 1896 che mantiene in vigore lo statu quo doganale per le merci provenienti dalla Tunisia e per le merci italiane ivi destinate (n. 236); 2. Proroga a tutto il 31 dicembre 1898 della facoltà concessa dalla legge 8 luglio 1894, n. 280, circa alla destinazione degli uditori alle funzioni di vice-pretore (n. 240); 3. Pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza Leopoldo Pasquali morto in servizio (n. 247) — Si discute il progetto di legge: « Unificazione dei debiti delle provincie e dei comuni della Sicilia, della Sardegna e dei comuni dell'isola d'Elba e del Giglio » (n. 242) — Senza discussione approvasi l'art. 1 — All'art. 2 parlano il senatore Di Camporeale, relatore, il ministro del Tesoro e il senatore Saracco, cui replicano il ministro del Tesoro e il relatore senatore Di Camporeale — Si leggono, su proposta dei senatori Mezzacapo e Cannizzaro, le relazioni scritte per due progetti di legge: l'uno per pensione ai veterani del 1848-49 e l'altro per una tombola a favore del Protettorato di S. Giuseppe, e senza discussione i due progetti sono rinviati allo scrutinio segreto — Il presidente propone che il Senato si aggiorni

LEGISLATURA XIX — I^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1896

all' 8 gennaio 1897 — Tale proposta è approvata — Il presidente estrae a sorte i nomi dei senatori chiamati a far parte della Commissione del Senato incaricata di presentare alle LL. MM. le felicitazioni per il nuovo anno — Si procede all' appello nominale per le votazioni a scrutinio segreto — Il presidente proclama l' esito delle votazioni — Il senatore Lancia Di Brolo risulta eletto a membro della Commissione di vigilanza alla Cassa depositi e prestiti — I progetti di legge oggi votati, per alzata e seduta, risultano tutti approvati a scrutinio segreto — L' avvocato cav. Federico Pozzi risulta eletto direttore dell' Ufficio di segreteria — Il Senato si aggiorna all' 8 gennaio 1897.

La seduta è aperta alle ore 15 e 20.

Sono presenti tutti i ministri, meno quello della pubblica istruzione.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Il signor Giovanni Barbavara di Gravellona ringrazia il Senato delle condoglianze fatte pervenire alla famiglia Barbavara in occasione della morte del senatore Giovanni suo nonno.

Sulla deliberazione presa ieri dal Senato io mi feci un dovere di trasmettere a S. M. il seguente telegramma:

« Il Senato, approvando oggi l' assegno annuo per S. A. R. il Principe di Napoli mi ha incaricato di esprimere a V. M., coi sensi della più profonda devozione, la gratitudine sua per la liberalità colla quale la Maestà Vostra ha generosamente voluto che il bilancio dello Stato dalla nuova legge non ricevesse aggravio.

« Ottemperando al deliberato dell' Assemblea vitalizia ho l' alto onore di confermarvi con il limitato ossequio,

« Dev.mo suddito

« Firmato: FARINI

« Presidente del Senato ».

S. M. il Rè ha risposto stamani da Firenze con questo telegramma:

« Signor presidente,

« Le espressioni che Ella mi rivolse a nome del Senato furono da me accolte con gradimento pari alla mia alta considerazione e riverenza verso l' onorevole Consesso. Di questi miei sentimenti e delle mie vivissime grazie, mi è caro

rendere interprete Lei che così degnamente presiede l' Assemblea vitalizia, esempio costante di amore alla patria ed alle istituzioni.

« Firmato: UMBERTO ».

(Vive approvazioni).

Proclamazione ed immissione in ufficio di un nuovo Senatore.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor generale Edoardo Driquet, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi in altra tornata, prego i signori senatori Bianchi Grilio e Chiala d' introdurlo nell' aula.

(Il senatore generale Driquet è introdotto nell' aula e presta giuramento colla formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor generale Driquet Edoardo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell' esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di progetti di legge.

VISCONTI-VENOSTA, ministro degli affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI-VENOSTA, ministro degli affari esteri. Ho l' onore di presentare al Senato un progetto di legge per autorizzare il Governo del Re a prorogare eventualmente per un termine non eccedente l' anno, l' accordo commerciale provvisorio fra l' Italia e la Bulgaria.

Domando l' urgenza per questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Do atto all' onorevole ministro degli affari esteri della presentazione del progetto di legge testè enunciato. Il signor ministro prega il Senato di dichiararne l' urgenza.

Chi approva l' urgenza per questo progetto di legge è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà trasmesso alla Commissione speciale affinché ne riferisca sollecitamente.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei deputati sulla « Applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del Tesoro della presentazione di questo progetto di legge, e credo che possa venir trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

Senatore FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. La Commissione permanente di finanze è agli ordini del Senato, e se le viene trasmesso questo progetto, se ne occuperà con tutta la sollecitudine e diligenza che richiede il grave progetto di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di trasmettere il disegno di legge alla Commissione permanente di finanze.

Chi approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Cremona chiede un congedo di quindici giorni.

Se non vi sono obiezioni questo congedo s'intende concesso.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Conversione in legge del regio decreto 26 ottobre 1896, n. 481, col quale si dichiara nulla essere innovato nel regime delle tasse marittime e nel trattamento delle navi tunisine nei porti italiani » (N. 234).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Conversione in legge del regio decreto 26 ottobre 1896, n. 481, col quale si dichiara nulla essere innovato nel regime delle tasse marittime e nel trattamento delle navi tunisine nei porti italiani ».

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

Articolo unico.

Il regio decreto 26 ottobre 1896, n. 481, che stabilisce nulla essere innovato, fino a nuova disposizione, nel regime delle tasse marittime e nel trattamento delle navi di bandiera tunisina in approdo nei porti italiani, è convertito in legge.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Vista la legge n. 4768 del 30 dicembre 1868, con la quale fu autorizzata la piena ed intera esecuzione del trattato di commercio e di navigazione stipulato fra il Regno d'Italia e la Reggenza di Tunisi, firmato alla Goletta il di 8 settembre 1868 e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 29 dello stesso mese;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina di concerto col ministro segretario di Stato per gli affari esteri e con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nulla è innovato, fino a nuova disposizione, nel regime delle tasse marittime e nel trattamento delle navi di bandiera tunisina che approdano nei porti italiani.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1896.

UMBERTO.

BRIN.

VISCONTI-VENOSTA.

BRANCA.

Visto: il guardasigilli.

G. COSTA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa.

E poiché trattasi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà più tardi a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1896**Discussione del progetto di legge: « Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Tunisia del 28 settembre 1896 » (N. 235).**

PRESIDENTE. Passiamo al numero successivo dell'ordine del giorno: « Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Tunisia del 28 settembre 1896 ».

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di commercio e navigazione fra l'Italia e la Tunisia, conclusa a Parigi il 28 settembre 1896, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il

PRESIDENTE. Prego di dar lettura della convenzione.

Lo stesso senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

CONVENTION DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE ET LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, agissant tant en son nom qu'au nom de Son Altesse le Bey de Tunis, également désireux de régler les relations de commerce de navigation entre et l'Italie et la Tunisie, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE

S. Exc. M. le comte Joseph Tornielli Brusati de Vergano, sénateur du royaume, son ambassadeur extraordinaire près le Gouvernement de la République française, etc., etc., etc.;

ET LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

S. Exc. M. Gabriel Hanotaux, ministre des affaires étrangères, etc., etc., etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants;

Art. I^{er}. Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre l'Italie et la Tunisie.

Art. II. Les navires italiens et tunisiens avec leur cargaison auront respectivement libre accès dans tous les ports, rivières ou lieux quelcon-

ques de Tunisie et d'Italie, dont l'entrée est actuellement promise ou pourra l'être à l'avenir aux navires d'une tierce puissance, et ils n'y seront pas assujettis à des droits de tonnage, de phare, de port, de pilotage, sanitaires ou autres quelconques plus élevés que ceux qui seraient imposés dans les mêmes conditions aux navires nationaux ou français.

Art. III. Les navires italiens entrant dans un port de Tunisie et réciproquement les navires tunisiens entrant dans un port d'Italie et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison pourront, en se conformant aux lois et règlements des pays respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, ni à payer des droits autres ou plus élevés que ceux qui seraient perçus, en pareil cas, sur les bâtiments nationaux ou français.

Il est également entendu que les mêmes navires pourront commencer leur chargement dans un port et le continuer dans un ou plusieurs autres ports du même pays, ou l'y achever, sans être astreints à payer des taxes autres que celles auxquelles sont soumis les bâtiments nationaux ou français.

Art. IV. Seront complètement exempts des droits de tonnage et d'expédition dans les ports d'Italie et de Tunisie les navires tunisiens et italiens:

1° qui, entrés sur lest, en ressortiront sur lest;

2° qui, passant d'un port d'un des deux pays dans un ou plusieurs ports du même pays, soit pour y débarquer le tout ou une partie de leur chargement, soit pour y prendre leur chargement ou l'y compléter, justifieront avoir acquitté déjà ces droits;

3° qui, entrant avec un chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

En cas de relâche forcée, ne seront pas considérés comme opérations de commerce le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier, les achats nécessaires au

ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation et que les marchandises ne seront pas destinées à la consommation intérieure.

Art. V. La nationalité des navires sera admise de part et d'autre d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays au moyen de titre et patentes délivrés par les autorités compétentes aux capitaines, patrons et bateliers.

Art. VI. Les marchandises de toute nature qui seront importées dans les ports d'un des deux pays ou qui en seront exportées par des navires de l'autre ne seront point assujetties à d'autres droits ni formalités d'entrée ou de sortie que si elles étaient importées ou exportées par des navires nationaux ou français. Elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toute prime, bonification, restitution des droits ou autres faveurs qui seraient accordées dans les pays respectifs aux mêmes marchandises importées ou exportées sous un pavillon quelconque.

Art. VII. Pour l'exercice du cabotage, les italiens et les tunisiens seront respectivement traités comme les nationaux et les français en Tunisie et comme les nationaux en Italie.

En ce qui concerne la pêche, les italiens seront traités en Tunisie comme les nationaux et comme les français, et les tunisiens jouiront en Italie des droits et avantages accordés aux sujets des puissances étrangères par la législation en vigueur dans le royaume.

Art. VIII. Les marchandises de toute nature, produits de l'industrie ou du sol de l'Italie ou de la Tunisie, qui peuvent ou pourront être légalement importées en Tunisie ou en Italie, ne seront assujetties, à l'importation dans ces deux pays, à aucun droit d'entrée autre ou plus élevé que celui qu'auraient à payer les marchandises similaires, produits de la nation la plus favorisée.

Les marchandises de toute nature, produits de l'industrie ou du sol de l'Italie ou de la Tunisie, qui peuvent ou pourront être légalement exportées, ne seront assujetties, à leur exportation pour la Tunisie ou l'Italie, à aucun droit de sortie autre ou plus élevé que celui qu'auront à payer les marchandises similaires à destination de la nation la plus favorisée.

D'une manière générale, pour tout ce qui concerne l'importation, l'exportation, la réexportation, le transit, l'emmagasinage, l'entrepôt, les primes d'importation et d'exportation, les remboursements de droits, les admissions temporaires, les droits locaux, le courtage, les tarifs et formalités de douane et les échantillons, l'Italie jouira en Tunisie et la Tunisie jouira en Italie du traitement de la nation la plus favorisée.

Il est d'ailleurs bien entendu que le traitement de la nation la plus favorisée dont la jouissance est assurée à l'Italie ne lui donne pas droit au régime douanier qui pourrait être institué entre la Tunisie et la France, mais seulement aux avantages de quelque nature que ce soit qui, dans les matières énumérées au paragraphe précédent, seraient concédés à une tierce puissance quelconque.

Art. IX. Au cas où le tarif actuel de 10 p. 100 à l'entrée sur les vins et de 8 p. 100 sur les autres articles viendrait à être supprimé en Tunisie, le droit nouveau ne pourra être plus élevé que celui inscrit, pour le même article, au tarif minimum français, exception faite pour les produits repris audit tarif minimum sous les numéros 88 et 110.

Art. X. Les prohibitions ou les restrictions d'entrée, de sortie ou de transit qui seraient jugées nécessaires pour des motifs sanitaires ou de sécurité publique, ou encore pour empêcher la propagation d'épizooties ou la destruction des récoltes, pourront être prononcées en Italie et en Tunisie à l'égard de toute marchandise en provenance ou à destination de l'un ou de l'autre pays.

Art. XI. Les marchandises de toute nature originaires d'Italie et importées en Tunisie ne pourront être assujetties à des droits d'accise de consommation intérieure ou d'octroi autres ou plus élevés que ceux qui grèvent ou grèveront les marchandises similaires d'origine tunisienne.

De même, les marchandises de toute nature originaires de Tunisie et importées en Italie ne pourront être assujetties à des droits d'accise de consommation intérieure ou d'octroi autres ou plus élevés que ceux qui grèvent ou grèveront les marchandises similaires d'origine italienne.

Art. XII. La présente convention restera en vigueur jusqu'au 1^{er} octobre 1905. Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'au-

rait notifié douze mois avant ladite date son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre l'aura dénoncé.

Art. XIII. La présente convention sera soumise à l'approbation du Parlement italien ; elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans l'espace de trois mois à dater de sa signature, ou plus tôt si faire se peut. Elle entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire à Paris, le 28 septembre 1896.

(L. S.) G. TORNIELLI.

(L. S.) G. HANOTAUX.

CONVENTION D'EXTRADITION

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE ET LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, agissant tant en son nom qu'au nom de Son Altesse le Bey de Tunis, également désireux de conclure une convention à l'effet de régler l'extradition réciproque des malfaiteurs réfugiés de Tunisie en Italie et d'Italie en Tunisie, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE

S. Exc. M. le comte Joseph Tornielli Brusati de Vergano, sénateur du Royaume, son ambassadeur extraordinaire près le Gouvernement de la République française, etc., etc.,
ET LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
S. Exc. M. Gabriel Hanotau, ministre des affaires étrangères, etc., etc.,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. I. Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, d'après les règles déterminées par les articles suivant, les individus réfugiés, soit de Tunisie en Italie, ou dans les colonies et possessions italiennes, soit d'Italie ou des colonies et possessions italiennes, en Tunisie, et poursuivis ou con-

damnés à raison d'un des crimes ou délits ci-après énumérés, commis en Tunisie ou en Italie et dans les colonies et les possessions italiennes.

Lorsque le crime ou délit motivant la demande d'extradition du Gouvernement italien aura été commis hors d'Italie ou des colonies et possessions italiennes, comme lorsque le crime ou délit motivant la demande d'extradition du gouvernement français aura été commis hors de Tunisie, il sera donné suite à cette demande si la législation du pays requis autorise la poursuite du même crime ou délit commis hors de son territoire.

Art. II. Les crimes et délits pour lesquels il y aura lieu à extradition sont les suivants :

1° parricide, infanticide, assassinat, meurtre, empoisonnement ;

2° coups portés ou blessures faites volontairement quand il en sera résulté une infirmité ou incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation de l'usage absolu d'un membre ou d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans l'intention de la donner ;

3° administration volontaire et coupable, quoique sans intention de donner la mort, de substances pouvant la donner ou altérer gravement la santé ;

4° bigamie, enlèvement de mineurs, viol, avortement, attentat à la pudeur avec violence, attentat à la pudeur sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de quatorze ans, attentat aux mœurs, en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption des mineurs de l'un ou de l'autre sexe ;

5° enlèvement, recel, suppression, substitution, ou supposition d'enfant, exposition ou délaissement d'enfant ;

6° incendie ;

7° destruction volontaire, en tout ou partie, de constructions, de machines à vapeur, d'appareils télégraphiques ou téléphoniques ; destruction ou dégradation de tombeaux, de monuments, d'objets d'art, de titres, de documents, registres et autres papiers ; obstruction ou destruction volontaire et illégale de voies ferrées ;

8° destruction volontaire, en tout ou partie, par l'effet d'une mine ou de toute substance explosible, d'édifices, constructions et généralement de tous objets mobiliers ou immobiliers. Dépôt, dans une intention criminelle sur une voie publique ou privée, d'un engin explosif;

9° destruction, détérioration ou dégât de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières; destruction ou dévastation de récoltes ou arbres;

10° association de malfaiteurs;

11° extorsion par force, violence ou contrainte, de la signature ou de la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge;

12° menaces d'un attentat contre les personnes ou la propriété punissable, en Italie, d'une peine restrictive de la liberté personnelle pour la durée d'au moins trois ans, et, en Tunisie de peines criminelles, d'après la législation française;

13° attentat à la liberté individuelle commis par des particuliers;

14° contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, de timbres-poste ou timbres mobiles quelconques; émission ou mise en circulation de ces effets, billets, titres ou timbres contrefaits ou falsifiés; faux en écritures ou dans les dépêches télégraphiques, et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés;

15° fausse monnaie, comprenant la contrefaçon ou l'altération de la monnaie, émission ou mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée;

16° contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques; usage frauduleux de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés et usage frauduleux de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;

17° faux serment, faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes, subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes;

18° concussion et détournements commis par des fonctionnaires publics, corruption de fonctionnaires publics ou d'arbitres, dans le cas où ces faits sont punis par la législation des deux pays;

19° banqueroute frauduleuse;

20° vol, escroquerie, détournement, abus de blanc-seing;

21° crimes commis en mer;

a) abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi des deux pays, d'un navire ou bâtiment de commerce ou de pêche;

b) échouement, perte, destruction par le capitaine ou les officiers ou gens de l'équipage, détournement par le capitaine, d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pêche; jet ou destruction sans nécessité de toute ou partie du chargement; des vivres et des effets du bord; fausse route dans une intention criminelle; emprunt sans nécessité sur le corps, ravitaillement ou équipement du navire, ou mise en gage ou vente des marchandises ou victuailles, ou emploi dans les comptes d'avaries ou de dépenses supposées; vente du navire sans pouvoir spécial, hors le cas d'innavigabilité; déchargement de marchandises sans rapport préalable, hors le cas de péril imminent; vol commis à bord; altération de vivres ou de marchandises commise à bord par le mélange de substances malfaisantes; attaque ou résistance, avec violences et voie de fait, envers le capitaine par plus du tiers de l'équipage; refus d'obéir aux ordres du capitaine ou officier de bord pour le salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures; complot contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine; prise du navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine;

22° recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par le présent article.

La tentative des crimes et délits prévus ci-dessus et la complicité dans les mêmes crimes et délits donneront également lieu à extradition lorsqu'elles seront punissables à la fois d'après la législation italienne et d'après la législation française.

Art. III. L'individu extradé ne sera ni poursuivi ni jugé contradictoirement pour un fait autre que celui ayant motivé l'extradition à moins d'un consentement spécial donné dans les conditions de la loi par le Gouvernement requis.

Sera considéré comme soumis sans réserve à l'application des lois de la nation requérante, à raison d'un fait quelconque antérieur à l'extra-

dition et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, l'individu livré qui aura eu, pendant un mois depuis son élargissement définitif, la faculté de quitter le territoire sur lequel cette nation a juridiction.

Art. IV. Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été accordée par l'une des deux Puissances contractantes à l'autre, le Gouvernement d'un pays tiers solliciterait à son tour de celle-ci la remise du même individu à raison d'un fait autre que celui ayant motivé l'extradition ou non connexe à ce fait, la Puissance ainsi requise ne déférera, s'il y a lieu, à la demande, qu'après s'être assurée du consentement de l'Etat qui aura primitivement accordé l'extradition.

Toutefois, cette réserve n'aura pas lieu d'être appliquée lorsque l'individu extradé aura eu, pendant le délai fixé par l'article précédent, la faculté de quitter le territoire soumis à la juridiction du pays auquel il a été livré.

Art. V. Aucune personne ne sera livrée si le délit pour lequel l'extradition est demandée est considéré par la Partie requise comme un conflit politique ou un fait connexe à un semblable délit.

Ne sera pas réputé délit politique, ou fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un Etat étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le meurtre, l'assassinat ou l'empoisonnement.

Art. VI. L'extradition pourra être refusée si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée.

Art. VII. Les nationaux des Hautes Parties contractantes et les tunisiens réfugiés en France ou en Tunisie sont exceptés de l'extradition, sauf à être poursuivis dans leur pays conformément aux lois en vigueur. Toutefois, s'il s'agit d'une personne qui aurait acquis la nationalité, dans le pays requis, depuis le crime ou le délit dont elle est inculpée ou pour lequel elle a été condamnée, cette circonstance n'empêchera pas la recherche, l'arrestation ou l'extradition de ladite personne conformément aux stipulations de la présente convention.

Art. VIII. L'extradition ne sera pas accordée si l'étranger est poursuivi dans le pays de ré-

fuge pour le crime ou le délit faisant l'objet de la demande l'extradition, ou bien si, à raison de ce crime ou de ce délit, il a été définitivement condamné, acquitté ou renvoyé de la plainte.

Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le pays requis à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Art. IX. Toute demande d'extradition sera adressée au Gouvernement requis par voie diplomatique et sera accompagnée soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par défaut ou par contumace (notifié dans ce dernier cas suivant les formes qui seraient prescrites par la législation du pays requérant), soit d'un acte de procédure criminelle d'une juridiction compétente décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l'inculpé devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et de la date de ce fait.

Les pièces ci-dessus mentionnées devront être produites en original ou en expédition authentique avec la copie des textes de lois applicables au fait incriminé, et, autant que possible, avec le signalement de l'individu réclamé, ou toute autre indication de nature à en constater l'identité. Le Gouvernement requérant produira, le cas échéant, une traduction en langue française des pièces appuyant la demande.

L'extradition aura lieu selon les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou délit objet de la poursuite rentre dans les prévisions de la présente convention, des explications seront demandées, et, après examen le Gouvernement à

qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la demande.

Art. X. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'article II de la présente convention devra être arrêté préventivement sur la production d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité compétente et communiqué par voie diplomatique. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire devra être effectuée sur avis transmis par la poste ou par le télégraphe de l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la même force à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays dont la juridiction s'exerce sur le lieu de refuge.

L'arrestation sera facultative si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative, mais cette autorité devra procéder, sans délai, à tous interrogatoires et investigations propres à établir l'identité de l'individu ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte, par voie hiérarchique, au ministre des affaires étrangères, des motifs qui l'auraient portée à surseoir à l'arrestation.

L'arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du pays requis. L'étranger sera mis en liberté, si, dans le délai d'un mois après son arrestation, le Gouvernement requis n'est pas saisi de la demande d'extradition conformément à l'article précédent.

Art. XI. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis pouvant servir à constater le crime ou le délit ainsi que les objets provenant de vol seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis à l'Etat requérant, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'individu réclamé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, cet individu ayant de nouveau pris la fuite ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le fugitif aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés toutefois les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

Art. XII. L'extradition par voie de transit à travers l'Italie ou la Tunisie d'un individu livré par un Gouvernement étranger à l'une des deux

Hautes Parties contractantes sera accordée sur la simple production en original ou en expédition authentique de l'un des actes de procédure mentionnés à l'article IX, pourvu que le fait ayant servi de base à l'extradition n'ait pas un caractère politique et que l'individu livré, transitant par l'Italie, ne soit italien et, transitant par la Tunisie, ne soit ni français ni tunisien.

Le transit aura lieu, quant à l'escorte, avec le concours d'agents du pays qui a autorisé le transit sur le territoire placé sous sa juridiction; les frais seront à la charge de l'Etat requérant.

Art. XIII. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'audition de témoins se trouvant en Italie ou en Tunisie ou tout acte d'instruction judiciaire sera jugé nécessaire, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet, par la voie diplomatique, sans autre formalité que la signature du magistrat instructeur compétent, et il y sera donné suite à la requête du ministère public et sous sa surveillance.

Lorsqu'il y aura urgence, la commission rogatoire pourra être directement adressée par l'autorité judiciaire de l'un des Etats à l'autorité judiciaire de l'autre Etat; mais, dans ce cas, elle devra être accompagnée d'une traduction française en double exemplaire. Les commissions rogatoires tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, seront toujours transmises par la voie diplomatique, elles ne seront exécutées que pour l'un des faits énumérés à l'article II du présent traité et sous la réserve exprimée dans le dernier paragraphe de l'article XI ci-dessus.

Art. XIV. Si, dans une cause pénale non politique, la comparation personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement ayant sous sa juridiction le pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, des frais de voyage et de séjour, calculés depuis sa résidence, lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu, sauf le cas où le Gouvernement requérant estimera devoir allouer au témoin une plus forte indemnité. Il pourra lui être fait sur sa demande, par les soins des magistrats de sa ré-

sidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le Gouvernement intéressé.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité en Italie, comparaitra volontairement devant les juges ou tribunaux français de Tunisie, ou, qui, cité en Tunisie, comparaitra volontairement devant les juges ou tribunaux italiens, ne pourra être poursuivi ou détenu dans le pays où il aura comparu pour une inculpation ou condamnation antérieure, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où il figurera comme témoin.

Lorsque, dans une cause pénale non politique, la production de pièces ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par voie diplomatique, et on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Art. XV. Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour la restitution des frais d'entretien, de transport et autres qui pourraient résulter, dans les limites des territoires placés sous leur juridiction respective, de l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, ainsi que de ceux résultant de l'envoi et de la restitution des pièces à conviction ou de documents.

La même règle est applicable aux frais d'exécution des commissions rogatoires dans le cas même où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.

Art. XVI. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement émanés de l'autorité de l'un des pays contractants devra se faire à un individu se trouvant dans un territoire placé sous la juridiction de l'autre pays, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne à la requête du ministère public du lieu de la résidence par les soins d'un officier compétent et l'original constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé, par la même voie, au Gouvernement requérant sans restitution de frais. Ces formalités n'engageront nullement la responsabilité du Gouvernement requis qui se bornera à assurer l'authenticité des pièces.

Art. XVII. Les deux Gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement, sans

restitution de frais, les arrêts et jugements de condamnation pour crimes et délits de toute espèce qui auront été prononcés par les tribunaux français de Tunisie contre des italiens. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi au Gouvernement intéressé, par voie diplomatique, d'un bulletin ou extrait mentionnant l'état civil, la profession et le domicile du condamné, la date, le lieu et la nature de l'infraction ainsi que la peine prononcée. Ce bulletin ou extrait indiquera en outre si la sentence est intervenue contradictoirement ou par défaut.

Art. XVIII. La présente convention restera en vigueur jusqu'au 1^{er} octobre 1905. Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié six mois avant ladite date son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration du sixième mois à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncée.

Art. XIX. La présente convention sera soumise à la ratification de Sa Majesté le Roi d'Italie et de M. le Président de la République française et l'échange des ratifications aura lieu à Paris le plus tôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire, à Paris, le 28 septembre 1896.

(L. S.) G. TORNIELLI
(L. S.) G. HANOTAUX.

PROTOCOLE.

Au moment de signer la convention d'extradition en date de ce jour, les plénipotentiaires sont convenus que, si la peine capitale était prononcée en Tunisie contre un sujet italien ou un individu extradé par le Gouvernement italien, l'attention du Président de la République française serait appelée d'une manière toute spéciale, en vue de l'instance en grâce pour la commutation de cette peine, sur l'état actuel de la législation, en Italie, à l'égard de la peine de mort.

Fait en double exemplaire, à Paris, le 28 septembre 1896.

G. TORNIELLI
G. HANOTAUX.

CONVENTION CONSULAIRE ET D'ÉTABLISSÉMENT

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE ET LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, agissant tant en son nom qu'au nom de Son Altesse le Bey de Tunis, également désireux de régler l'établissement des italiens en Tunisie et des tunisiens en Italie et de déterminer avec toute l'extention et la clarté possible les droits, pouvoirs, attributions, privilèges et immunités de leurs agents consulaires respectifs en tant qu'ils sont chargés de la protection des italiens et de leurs intérêts en Tunisie, et de la protection des tunisiens et de leur intérêts en Italie, ont résolu de conclure une convention à cet effet et ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE,

S. Exc. le comte Joseph Tornielli Brusati de Vergano, sénateur du royaume, son ambassadeur extraordinaire près le Gouvernement de la République française, etc., etc., etc.;

ET LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Son Exc. M. Gabriel Hanotaux, ministre des affaires étrangères, etc., etc., etc.,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. I.^{er} Les italiens en Tunisie et les tunisiens en Italie seront reçus et traités, relativement à leurs personnes et à leurs biens, sur le même pied et de la même manière que les nationaux et les français. Ils jouiront des mêmes droits et privilèges en se soumettant aux conditions, aux contributions et aux autres charges qui sont imposées aux dits nationaux et français. Ils seront, toutefois, exempts, dans l'autre pays, de service militaire obligatoire tant dans l'armée que dans la marine, la garde nationale et la milice, comme de toute contribution en argent ou en nature qui viendrait à être imposée pour l'exonération du service militaire.

Art. II. Les italiens en Tunisie et les tunisiens en Italie sont admis, sans conditions ou restrictions autres que celles résultant des lois de leur propre pays, à la jouissance des mêmes droits civils que les nationaux et les français.

En conséquence, ils pourront librement voyager et séjourner, s'établir où ils le jugeront convenable, acquérir et posséder toutes espèces de biens meubles et immeubles, faire le commerce tant en gros qu'en détail, exercer toutes sortes d'art, de profession et d'industrie, louer et occuper des maisons, magasins et boutiques, ouvrir des fabriques et des manufactures, effectuer des transports de marchandises et d'argent, recevoir des consignations tant de l'intérieur que de l'étranger, faire leurs affaires eux-mêmes et présenter à la douane leurs propres déclarations, ou bien employer à cet effet qui bon leur semblera sous le nom de mandataire, agent, interprète, consignataire, ou tout autre, remplir ces mêmes fonctions pour le compte de tiers, quelle que soit la nationalité de ces derniers, fixer comme bon leur semblera le prix des marchandises qu'ils auraient l'intention de vendre ou d'acheter; le tout en observant les conditions établies par les lois et les règlements du pays. Et, pour l'exercice de tous ou de l'un quelconque de ces droits et pour toutes ou quelques-unes de ces opérations, ils ne seront pas assujettis à des obligations ou à des formalités autres ou plus onéreuses et ne payeront point de droits, taxes ou impôts autres ou plus élevés que les nationaux eux-mêmes ou que les non-nationaux qui jouiraient d'un régime plus favorable encore.

ART. III. Les italiens en Tunisie et les tunisiens en Italie pourront librement établir des sociétés commerciales, industrielles et financières, des associations mutuelles et en participation, et toute autre association, soit entre eux, soit avec des personnes d'une autre nationalité, pourvu que le but qu'ils se proposent soit légitime et qu'ils se soumettent aux lois du pays.

ART. IV. Les italiens et les tunisiens pourront disposer à leur volonté par donation, vente, échange, testament ou de toute autre manière, de tous les biens meubles ou immeubles qu'ils posséderaient dans les territoires respectifs et retirer intégralement leurs biens et capitaux du pays; ils pourront également prendre possession et disposer sans empêchement des biens, meubles ou immeubles, qui leur seraient dévolus en vertu d'une loi ou d'un testament dans les mêmes territoires; et lesdits propriétaires, héritiers ou légataires ne seront pas

tenus d'acquitter des droits de mutation ou succession autres ou plus élevés que ceux qui seraient imposés dans des cas semblables aux nationaux ou aux non-nationaux qui jouiraient d'un régime plus favorable encore.

ART. V. Pour être admis à ester en justice, les tunisiens en Italie et les italiens en Tunisie ne seront tenus de part et d'autre qu'aux conditions et formalités prescrites pour les nationaux eux-mêmes ou pour les non-nationaux qui jouiraient d'un régime plus favorable encore; ils seront dispensés de plein droit de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigée des étrangers plaidant contre les nationaux par la législation du pays où l'action est introduite.

ART. VI. Les italiens jouiront en Tunisie et les tunisiens en Italie du bénéfice de l'assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes et les français, en se conformant à la loi du pays dans lequel l'assistance sera réclamée.

Dans tous les cas, le certificat d'indigence doit être délivré à l'étranger qui demande l'assistance par les autorités de sa résidence habituelle. Si l'italien indigent ne réside pas en France ou en Tunisie et si le tunisien indigent ne réside pas en Italie, le certificat d'indigence sera visé par l'agent diplomatique représentant du pays où le certificat doit être produit. Lorsque l'étranger réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements pourront, en outre, être pris auprès des autorités consulaires dont il relève.

ART. VII. Les Italiens en Tunisie ne sont justiciables que de la juridiction française; toutefois, en matière d'immeubles, à moins que ceux-ci soient immatriculés ou que toutes les parties en cause soient personnellement justiciables des tribunaux français, il sera statué par les tribunaux tunisiens, et, en dernier ressort, par Son Altesse le Bey.

Les assignations devant un tribunal tunisien destinées à un italien seront transmises par l'intermédiaire et par ordonnance du consul italien, lequel sera appelé, à peine de nullité de jugement qui interviendra, à assister aux débats ou à s'y faire représenter. Les jugements rendus en matière immobilière par le tribunal tunisien compétent à l'encontre d'un italien con-

tinueront à être exécutés par les autorités judiciaires françaises.

ART. VIII. Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à faire remettre les significations et à faire exécuter les commissions rogatoires en matière civile et commerciale autant que les lois du pays ne s'y opposent pas.

Les deux Gouvernements accepteront réciproquement les actes traduits en français, en se chargeant de leur traduction dans la langue du pays, dans les cas où leurs lois judiciaires défendraient la signification d'un acte en langue étrangère.

ART. IX. La remise des significations aura lieu sans frais pour l'État requérant, dans les conditions ci-après indiquées:

Les significations de toute nature, c'est-à-dire les citations, notifications, sommations et autres actes de procédure dressés en Italie ou en Tunisie, et destinés à des personnes domiciliées ou résidant en Tunisie ou en Italie, seront adressés directement par le Gouvernement italien ou français à l'agent diplomatique ou consulaire placé le plus près de l'autorité chargée de les faire remettre aux destinataires. L'agent diplomatique ou consulaire les transmettra à cette autorité qui lui enverra les récépissés délivrés par les personnes auxquelles les actes auront été remis.

ART. X. Les commissions rogatoires décernées par les tribunaux italiens en Italie et français en Tunisie à l'occasion d'affaires civiles ou commerciales sont transmises par la voie diplomatique et exécutées d'office par les soins et sur les diligences des magistrats du ministère public sans frais de timbre ni d'enregistrement.

Cette disposition n'a point pour effet d'empêcher les deux Gouvernements de réclamer respectivement le remboursement des sommes qu'ils peuvent se trouver dans la nécessité d'avancer pour l'exécution des commissions rogatoires décernées à l'occasion d'affaires civiles ou commerciales, telles que frais d'expertises, d'examen médicaux, de descentes sur lieux, insertions, indemnités dues à des témoins, droits revenant à des greffiers.

ART. XI. Les jugements et arrêts en matière civile et commerciale prononcés en Italie par les tribunaux italiens et dûment légalisés auront en Tunisie, et ceux prononcés en Tunisie par les tribunaux français et dûment légalisés

auront en Italie, lorsqu'ils auront acquis la force de chose jugée, la même valeur que les jugements et arrêts prononcés par les tribunaux du pays. Néanmoins, les dits jugements et arrêts ne pourront être exécutés qu'après que le tribunal compétent du pays où ils doivent recevoir leur exécution les aura déclarés exécutoires à la suite d'un jugement prononcé dans la forme sommaire et dans lequel il sera constaté qu'ils ont été prononcés par une autorité judiciaire compétente, les parties dûment cités et régulièrement représentés, ou légalement déclarés défaillants, et qu'ils ne contiennent aucune disposition contraire à l'ordre public et au droit public de l'État.

Art. XII. Les deux Hautes Parties, contractantes se transmettront réciproquement des expéditions dûment légalisées des actes dressés en Italie et en Tunisie par les officiers de l'état civil et concernant les tunisiens et les italiens.

Cette communication aura lieu tous les six mois par la voie diplomatique, sans frais, en la forme usitée dans chaque pays.

Il est expressément entendu que la délivrance ou l'acceptation des dites pièces n'a pour effet de préjuger ni les questions de nationalité, ni celles qui pourraient s'élever au sujet de la validité de mariages.

Art. XIII. Seront considérés comme sujets italiens en Tunisie et comme sujets tunisiens et Italie ceux qui auront conservé, d'après les lois de leur pays, la nationalité italienne ou tunisienne.

Art. XIV. Le Gouvernement italien aura la faculté d'établir des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans les ports, villes et localités de Tunisie où il sera permis à une tierce puissance d'en établir.

L'*exequatur* nécessaire pour le libre exercice en Tunisie des fonctions consulaires des agents italiens leur sera délivré sans frais, et, sur la production dudit *exequatur*, l'autorité supérieure du lieu de leur résidence prendra immédiatement les mesures nécessaires pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leur charge et qu'ils soient admis à la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges qui y sont attachés.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de la République française en Italie y sont chargés de la protection

des tunisiens et de leurs intérêts. Ils jouissent, à cet effet, de plein droit, des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges que les conventions consulaires conclues entre les Gouvernements français et italien leur assurent en Italie en vue de la protection des Français et de leurs intérêts.

Art. XV. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires italiens, envoyés, c'est-à-dire citoyens italiens, n'exerçant ni commerce, ni industrie, ni autre profession en dehors des fonctions consulaires, sont exempts en Tunisie des logements militaires et des contributions de guerre ainsi que des contributions directes imposées par l'État, par les provinces ou par les communes et dont la perception se fait sur des rôles nominatifs; mais s'il possédaient des biens immeubles ou des capitaux ayant leur assiette en Tunisie, ils seront soumis à toutes les taxes, charges et impositions qu'ont à payer les autres habitants du pays comme propriétaires de biens-fonds ou de capitaux. Ils jouiront de l'immunité personnelle et ne pourront être arrêtés ni emprisonnés, excepté pour les faits et actes que la législation française qualifie de crimes et punit comme tels.

Les consuls généraux, les consuls, vice-consuls et agents consulaires italiens pourront placer au-dessus de la porte extérieure de la maison consulaire l'écusson italien avec cette inscription: *Consulat général, Consulat, Vice-consulat* ou *Agence consulaire d'Italie*. Ils pourront également arborer le pavillon italien sur ladite maison consulaire aux jours de solennités publiques ainsi que dans les autres circonstances d'usage, mais il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile, mais serviront ayant tout à désigner aux italiens la maison consulaire. Les mêmes agents consulaires pourront encore arborer le pavillon italien sur le bateau qu'ils monteraient dans le port pour l'exercice de leurs fonctions.

Art. XVI. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires italiens, envoyés, ne pourront, en Tunisie, être sommés de comparaître comme témoins devant les tribunaux. Quand la justice locale aura besoin de recueillir auprès d'eux quelque déclaration juridique, elle devra se transporter à leur domicile pour la recevoir de vive voix, ou déléguer

à cet effet un fonctionnaire compétent, ou la leur demander par écrit.

Art. XVII. En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires italiens en Tunisie, les élèves-consuls, chanceliers et secrétaires qui ont été présentés antérieurement en leur qualités respectives seront admis de plein droit à exercer, par *interim*, les fonctions consulaires. Les autorités locales devront leur prêter assistance et protection, et leur assurer, pendant leur gestion intérimaire, la jouissance de tous les droits et immunités reconnus aux titulaires.

Art. XVIII. Les archives consulaires des agents italiens en Tunisie seront inviolables en tout temps et les autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte, visiter ou saisir les papiers qui en font partie.

Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres et papiers relatifs au commerce ou à l'industrie qui pourraient exercer lesdits agents consulaires.

Art. XIX. Les consuls généraux et consuls italiens, envoyés, pourront, en Tunisie, nommer des agents consulaires dans les ports et villes de leurs arrondissements consulaires respectifs, sauf l'approbation du Gouvernement territorial.

Ces agents pourront être indistinctement choisis parmi les italiens comme parmi les français ou les étrangers, et ils seront munis d'un brevet délivré par le consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront être placés. Ils jouiront des privilèges et immunités stipulés par la présente convention pour les agents consulaires italiens non envoyés.

Art. XX. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires d'Italie en Tunisie pourront s'adresser aux autorités de leur arrondissement pour réclamer contre toute infraction aux traités ou conventions existant entre les deux pays, et contre tout abus dont leur nationaux auraient à se plaindre. Si leurs réclamations n'étaient pas accueillies par ces autorités, ils pourraient avoir recours, à défaut d'un agent diplomatique de leur pays, au Gouvernement du pays dans lequel ils résident.

Art. XXI. Les consuls généraux et consuls, ou leurs chanceliers, ainsi que les vice-consuls et agents consulaires d'Italie en Tunisie, auront le droit de recevoir, soit dans leur chan-

cellerie, soit au domicile des parties, soit à bord des navires de leur nation, les déclarations que peuvent avoir à faire les capitaines, les matelots, les passagers, les négociants et tous autres ressortissants de leur pays. Ils sont également autorisés à recevoir, comme notaires, les dispositions testamentaires de leurs nationaux.

Lesdits consuls et agents ont le droit de recevoir tout acte notarié destiné à être exécuté en Italie et intervenant soit entre leurs nationaux seulement, soit entre un ou plusieurs de leurs nationaux et des personnes résidant en Tunisie. Ils peuvent même recevoir les actes dans lesquels des tunisiens ou des français résidant en Tunisie sont seuls parties, lorsque ces actes contiennent des conventions relatives à des biens situés ou à des affaires à traiter en Italie.

Les agents consulaires français en Italie auront, de leur côté, tous les droits spécifiés à l'égard des capitaines, matelots et passagers tunisiens et pour les actes à dresser en Italie l'intérêt des sujets tunisiens, y résidant, ou contenant des clauses relatives à des biens situés ou à des affaires à traiter en Tunisie.

Art. XXII. Les actes mentionnés à l'article précédent auront la même force et valeur que s'ils avaient été passés devant un notaire ou autre officier public compétent du pays, lorsqu'ils ont été rédigés dans les formes voulues Tunisie par les consuls d'Italie, par les lois en vigueur en Tunisie pour les actes établis en par les lois italiennes pour ceux établis en Italie, par les consuls français dans l'intérêt de sujets tunisiens ou destinés à être produits en Tunisie; ils sont, d'ailleurs, soumis au timbre, à l'enregistrement et à toute formalité en usage dans le pays où ils doivent recevoir leur exécution.

Les expéditions desdits actes, lorsqu'elles ont été signées ou légalisées par les consuls ou agents consulaires et revêtues du sceau officiel du consulat ou de l'agence consulaire, font foi, tant en justice que hors de justice, devant tous les tribunaux, juges et autorités de Tunisie ou d'Italie, au même titre que les originaux.

Dans le cas où un doute s'élèverait sur l'authenticité de l'expédition d'un acte public enregistré à la chancellerie d'un des consulats respectifs, on ne pourra en refuser la confronta-

tion avec l'original à l'intéressé qui en fera la demande et qui pourra assister à cette collation, s'il le juge convenable.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agent consulaires d'Italie et de France pourront traduire ou légaliser toute espèce de documents émanés respectivement des autorités ou fonctionnaires d'Italie ou de Tunisie; ces traductions auront, dans le pays de leur résidence, la même force et valeur que si elles eussent été faites par les interprètes jurés du pays.

Art. XXIII. En cas de décès d'un italien en Tunisie ou d'un tunisien en Italie, les autorités locales devront en donner avis immédiatement au consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire dans la circonscription duquel le décès aura eu lieu. Ceux-ci, de leur côté, devront donner le même avis aux autorités locales, lorsqu'ils en seront informés les premiers.

Quand un italien en Tunisie ou un tunisien en Italie sera mort sans avoir fait de testament ni nommé d'exécuteur testamentaire, ou si les héritiers, soit naturels, soit désignés par le testament, étaient mineurs, incapables ou absents, ou si les exécuteurs testamentaires nommés ne se trouvaient pas dans le lieu où s'ouvrira la succession, le consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire auquel ressortissait le défunt aura le droit de procéder successivement aux opérations suivantes :

1° Apposer les scellés, soit d'office, soit à la demande des parties intéressées, sur tous les effets, meubles et papiers du défunt, en prévenant de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister et apposer également ses scellés.

Ces scellés, non plus que ceux de l'agent consulaire, ne devront pas être levés sans que l'autorité locale assiste à cette opération.

Toutefois, si, après un avertissement adressé par le consul ou vice-consul à l'autorité locale pour l'inviter à assister à la levée des doubles scellés, celle-ci ne s'était pas présentée dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la réception de l'avis, cet agent pourra procéder seul à ladite opération;

2° Former l'inventaire de tous les biens et effets du défunt, en présence de l'autorité locale, si, par suite de la notification sus-indiquée, elle avait cru devoir assister à cet acte.

L'autorité locale apposera sa signature sur les procès-verbaux dressés en sa présence, sans que, pour son intervention d'office dans ces actes, elle puisse exiger des droits d'aucune espèce;

3° Ordonner la vente aux enchères publiques de tous les effets mobiliers de la succession qui pourraient se détériorer et de ceux d'une conservation difficile, comme aussi des récoltes et effets pour la vente desquels il se présentera des circonstances favorables;

4° Déposer en lieu sûr les effets et les valeurs inventoriés; conserver le montant des créances que l'on réalisera, ainsi que le produit des rentes que l'on percevra, dans la maison consulaire, ou les confier à quelque commerçant présentant toutes garanties. Ces dépôts devront avoir lieu, dans l'un ou l'autre cas, d'accord avec l'autorité locale qui aura assisté aux opérations antérieures, si, par suite de la convocation mentionnée au paragraphe suivant, des sujets du pays ou d'une puissance tierce se présentaient comme intéressés dans la succession *ab intestat* ou testamentaire;

5° Annoncer le décès et convoquer, au moyen des journaux de la localité et de ceux du pays du défunt, si cela était nécessaire, les créanciers qui pourraient exister contre la succession *ab intestat* ou testamentaire, afin qu'ils puissent présenter leurs titres respectifs de créance, dûment justifiés, dans le délai fixé par les lois de chacun des deux pays.

S'il se présentait des créanciers contre la succession testamentaire ou *ab intestat*, le paiement de leur créance devra s'effectuer dans le délai de quinze jours après la clôture de l'inventaire, s'il existait des ressources qui pussent être affectées à cet emploi; et, dans le cas contraire, aussitôt que les fonds nécessaires auraient pu être réalisés par les moyens les plus convenables; ou, enfin, dans le délai consenti, d'un commun accord, entre les consuls et la majorité des intéressés.

Si les consuls respectifs se refusaient au paiement de tout ou partie des créances, en alléguant l'insuffisance des valeurs de la succession pour les satisfaire, les créanciers auront le droit de demander à l'autorité compétente, s'ils le jugeaient utile à leurs intérêts, la faculté de se constituer en état d'union.

Cette déclaration obtenue par les voies lé-

gals établies dans chacun des deux pays, les consuls ou vice-consuls devront faire immédiatement la remise à l'autorité judiciaire ou aux syndics de la faillite, selon qu'il appartiendra de tous les documents, effets ou valeurs appartenant à la succession testamentaire ou *ab intestat*, lesdits agents demeurant chargés de représenter les héritiers absents, les mineurs et les incapables.

En tout cas, les consuls généraux, consuls et vice-consuls ne pourront faire la délivrance de la succession ou de son produit aux héritiers ou à leurs mandataires qu'après l'expiration d'un délai de six mois à partir du jour où l'avis du décès aura été publié dans les journaux ;

6° Administrer et liquider eux-mêmes, ou par une personne qu'ils nommeront sous leur responsabilité, la succession testamentaire ou *ab intestat*, sans que l'autorité locale ait à intervenir dans lesdites opérations, à moins que les sujets du pays ou d'une tierce puissance n'aient à faire valoir des droits dans la succession ; car, en ce cas, s'il survenait des difficultés, provenant notamment de quelques réclamations donnant lieu à contestation, les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires n'ayant aucun droit pour terminer ou résoudre ces difficultés, les tribunaux du pays devront en connaître selon qu'il leur appartient d'y pourvoir ou de les juger.

Lesdits agents consulaires agiront alors comme représentants de la succession testamentaire ou *ab intestat*, c'est-à-dire que, conservant l'administration et le droit de liquider définitivement ladite succession, comme aussi celui d'effectuer les ventes d'effets dans les formes précédemment indiquées, ils veilleront aux intérêts des héritiers et auront la faculté de désigner des avocats chargés de soutenir leurs droits devant les tribunaux. Il est bien entendu qu'ils remettront à ces tribunaux tous les papiers et documents propres à éclairer la question soumise à leur jugement.

Le jugement prononcé, les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires devront l'exécuter, s'ils ne forment pas appel, et ils continueront alors de plein droit la liquidation qui aurait été suspendue jusqu'à la conclusion du litige ;

7° Organiser, s'il y a lieu, la tutelle ou

curatelle, conformément aux lois des pays respectifs.

Art. XXIV. Lorsqu'un italien en Tunisie ou un tunisien en Italie sera décédé sur un point où il ne se trouverait pas d'agent consulaire italien ou français, l'autorité territoriale compétente procédera, conformément à la législation du pays, à l'inventaire des effets et à la liquidation des biens qu'il aura laissés, et sera tenue de rendre compte, dans le plus bref délai possible, du résultat de ces opérations à l'ambassade qui doit en connaître, ou au consulat le plus voisin du lieu où se sera ouverte la succession *ab intestat* ou testamentaire.

Mais dès l'instant que l'agent consulaire le plus rapproché du point où se serait ouverte ladite succession *ab intestat* ou testamentaire se présenterait personnellement ou enverrait un délégué sur les lieux, l'autorité locale qui sera intervenue devra se conformer à ce que prescrit l'article précédent.

Art. XXV. Ces dispositions sont applicables aux successions des italiens qui, étant décédés hors de Tunisie, et des tunisiens qui, étant décédés hors d'Italie laissent, en Tunisie ou en Italie, des biens mobiliers ou immobiliers.

Art. XXVI. Lorsqu'un italien se trouvera intéressé dans une succession ouverte sur le territoire tunisien ou qu'un tunisien se trouvera intéressé dans une succession ouverte sur le territoire italien, les autorités locales, quelle que soit la nationalité du défunt, devront informer de l'ouverture de la succession l'autorité consulaire italienne ou française la plus rapprochée du lieu d'ouverture de la succession.

Art. XXVII. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires d'Italie en Tunisie, et les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de France en Italie connaissent exclusivement des actes d'inventaires et des autres opérations à accomplir pour la conservation des biens et objets de toute nature laissés par les gens de mer et les passagers italiens et tunisiens qui décèdent dans le port d'arrivée, en Tunisie ou en Italie, soit à terre, soit à bord d'un navire soumis à leur autorité.

Les valeurs et effets appartenant aux marins ou passagers morts à bord d'un navire soumis à l'autorité du consul de l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes seront envoyés,

dans le port d'arrivée, au consul auquel ressortissait le défunt pour être remis à l'autorité du pays de ce dernier.

Art. XXVIII. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs peuvent aller personnellement ou envoyer des délégués à bord des navires soumis à leur autorité, après leur admission à la libre pratique, interroger le capitaine et l'équipage, examiner les papiers du bord, recevoir les déclarations sur le voyage, la destination du bâtiment et les incidents de la traversée; dresser les manifestes et faciliter l'expédition du navire.

Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif ne peuvent, en aucun cas, opérer à bord ni recherches, ni visites, sans prévenir auparavant, ou, en case d'urgence, au moment même de la perquisition, le consul, vice-consul ou agent consulaire de qui relève le bâtiment.

Ils doivent, également, donner, en temps opportun, au consul, vice-consul ou agent consulaire les indications nécessaires pour qu'il puisse assister aux déclarations que le capitaine ou l'équipage auraient à faire devant les tribunaux ou les administrations du pays.

L'avis adressé, à cet effet, au consul, vice-consul ou agent consulaire indique une heure précise, et, si celui-ci ne s'y rend pas en personne ou ne s'y fait pas représenter par un délégué, il est procédé en son absence.

L'intervention des consuls ou vice-consuls n'est cependant pas requise pour l'accomplissement des formalités ordinaires de la part des autorités locales, à l'arrivée et au départ des navires, en conformité des règlements de police, de douane et de santé, leur assistance n'étant nécessaire que dans les cas où il est question de procédures judiciaires ou administratives.

Art. XXIX. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires et la sûreté des marchandises, biens et effets, on observera les lois, ordonnances et règlements du pays.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires marchands soumis à leur autorité; ils régleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui seraient survenues entre le capitaine, les officiers du navire et les mate-

lots, et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés.

Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays, ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouvera mêlée.

Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux consuls, vice-consuls ou agents consulaires, si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et conduire en prison tout individu inscrit sur le rôle de l'équipage, chaque fois que pour un motif quelconque lesdits agents le jugeront convenable.

Art. XXX. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équipages des navires de commerce, de guerre ou de plaisance soumis à leur autorité, qui auraient déserté.

A cet effet, ils devront s'adresser par écrit aux autorités locales compétentes, et justifier, au moyen de la présentation des registres du bâtiment ou du rôle de l'équipage, ou, si le navire était parti, en produisant une copie authentique de ces documents, que les personnes réclamées faisaient réellement partie de l'équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra être refusée.

On donnera, en outre, auxdits agents consulaires tout secours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation de ces déserteurs, qui seront conduits dans les prisons du pays et y seront détenus à la demande et aux frais du consul ou vice-consul, jusqu'à ce que celui-ci trouve une occasion de les faire partir.

Cet emprisonnement ne pourra durer plus de trois mois, après lesquels, et moyennant un avis donné au consul trois jours à l'avance, la liberté sera rendue au prisonnier, qui ne pourra être incarcéré de nouveau pour la même cause.

Toutefois, si le déserteur avait commis quelque délit à terre, l'autorité locale pourra surseoir à l'extradition jusqu'à ce que le tribunal

eût rendu sa sentence, et que celle-ci eût reçu pleine et entière exécution.

Les Hautes Parties contractantes conviennent que les marins ou autres individus de l'équipage, italiens, qui auraient déserté en Italie, et français ou tunisiens, qui auraient déserté en Tunisie, sont exceptés des stipulations du présent article.

Art. XXXI. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires italiens ou tunisiens auront souffertes en mer, soit qu'ils entrent dans les ports de Tunisie ou d'Italie volontairement ou par relâche forcée, seront réglées par les consuls généraux, consul, vice-consuls ou agents consulaires respectifs, à moins que des personnes ne relevant pas de l'autorité du consul ne soient intéressées dans ces avaries; dans ce cas, et à défaut de compromis amiable entre toutes les parties intéressées, elles devraient être réglées par l'autorité locale.

Art. XXXII. Lorsqu'un navire italien fera naufrage ou échouera sur le littoral tunisien, les autorités locales devront porter le fait à la connaissance de l'agent consulaire italien dans la circonscription duquel le sinistre a eu lieu. De même, lorsqu'un navire tunisien fera naufrage ou échouera sur le littoral italien, les autorités locales devront porter le fait à la connaissance de l'agent consulaire français dans la circonscription duquel le sinistre a eu lieu.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires italiens qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de la Tunisie seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires italiens; réciproquement toutes les opérations relatives au sauvetage des navires tunisiens qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de l'Italie seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires français.

L'intervention des autorités locales n'aura lieu dans les deux pays que pour assister les agents consulaires, maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs étrangers à l'équipage, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée des agents

consulaires ou de la personne qu'ils délègueront à cet effet, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des objets qui auront été sauvés du naufrage. L'intervention des autorités locales dans ces différents cas ne donnera lieu à la perception de frais d'aucune espèce, hors ceux que nécessiteront les opérations du sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux et français.

En cas de doute sur la nationalité des navires naufragés, les dispositions mentionnées dans le présent article seront de la compétence exclusive de l'autorité locale.

Les marchandises et effets sauvés ne sont sujets au paiement d'aucun droit de douane à moins qu'ils n'entrent dans la consommation intérieure.

Art. XXXIII. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires italiens jouiront en Tunisie, et les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires français jouiront, pour la protection des tunisiens et de leurs intérêts en Italie, de tous les privilèges, immunités et prérogatives respectivement accordées en Tunisie et en Italie aux agents de la même classe de la nation la plus favorisée.

Art. XXXIV. La présente convention restera en vigueur jusqu'au 1^{er} octobre 1905. Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant ladite date, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncée.

Art. XXXV. La présente convention sera soumise à la ratification de Sa Majesté le Roi d'Italie et de M. le Président de la République française et les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire, à Paris, le 28 septembre 1896,

(L. S.) G. TORNIELLI.

(L. S.) G. HANOTAUX.

PROCOLE.

Au moment de signer la convention consulaire et d'établissement en date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit:

I. — Il est entendu que les dispositions de l'article XIII ne sont pas applicables aux italiens qui auraient acquis une autre nationalité, en Tunisie; en vertu d'un acte de naturalisation, ou hors de Tunisie, soit en vertu d'un acte de naturalisation, soit par l'effet de la loi.

II. — Les indigènes protégés, actuellement inscrits au consulat général d'Italie à Tunis, auront droit en Tunisie, au même traitement que les italiens eux-mêmes.

III. — Les associations et établissements italiens existant actuellement en Tunisie seront considérés comme étant déjà en possession de l'autorisation légale. La liste de ces associations et établissements, avec leurs actes et les documents constitutifs, sera remise à l'autorité locale dans un délai de six mois à dater de la ratification de la convention.

En ce qui concerne les écoles italiennes actuellement ouvertes en Tunisie et l'hôpital de Tunis, le *statu quo* sera maintenu sans préjudice des droits supérieurs appartenant à l'administration locale en matière d'hygiène et d'ordre public pour l'application des lois de police et de sûreté.

Fait en double exemplaire, à Paris, le 28 septembre 1896.

G. TORNIELLI.

G. HANOTAUX.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Nessuno che voglia considerare la vita delle nazioni sotto l'aspetto pratico del tempo in cui vivono gli uomini e gli Stati potrebbe muovere il minimo appunto al Governo per avere condotto a fine la presente convenzione.

Non è per principî astratti, per quanto si identifichino col diritto pubblico, non è per via di controversie giuridiche che il mondo, specie il mondo moderno, cammina. Un tempo si diceva che il diritto è del più forte; e la spada di Brenno pesava sulla bilancia del diritto. Oggi

il mondo è il medesimo, ma sono più civili le forme; è tutto dire che in politica s'inventò una parola barbara, ma significativa: l'*opportunismo*.

Ma non basta. Anche in questa circostanza si è visto quale sia la natura odierna delle grandi alleanze politiche. A me è corso al pensiero che, pur facendo l'ufficio di parafulmini nelle eventuali grandi commozioni atmosferiche, ad esse in tempi ordinari basti tenerne puliti i ferri dalla ruggine.

Per uscire di metafora abbiamo visto dagli atti come l'Austria-Ungheria, come la Germania, come l'Inghilterra, meno interessate di noi in questa questione, abbiano provvisto una per una nella Tunisia ai casi loro.

Una terza considerazione anch'essa a favore della politica del Governo.

La situazione dopo il 1881, non c'è che dire, si è pregiudicata, e si sono toccate anche le antiche capitolazioni colla cessazione della giurisdizione consolare del 1884.

La Francia vuole operare l'unione doganale dei due territori. Il Bey di Tunisi denuncia il trattato 8 settembre 1868.

Che fare? Rimanere nell'equivoco? Professare una politica di broncio inacerbito, colle capitolazioni sotto le ascelle, perchè di diritto perpetuo?

Quindi la mia approvazione alla presente convenzione sotto l'aspetto politico è affatto incondizionata, approvazione la quale si accresce pel tono alto e misurato adoperato dall'onorevole Visconti-Venosta alla Camera elettiva.

Eliminata così ogni censura dal lato politico, anzi risultatane lode al Governo, mi conceda il Senato che io esamini la convenzione dal lato economico, onde dar motivo al Governo di chiarirmi alcuni dubbi.

Tutti dobbiamo una buona volta uscire dallo stato degli equivoci, e questo credo che dovrebbe fare la convenzione del 28 settembre.

Risponderà il ministro franco e sicuro? la mia coscienza sarà ancor più tranquilla nel deporre il voto favorevole; o mi darà delle risposte condizionate; ed allora se avverranno certi casi, saranno preveduti. Ad ogni modo sapremo positivamente quale sia il valore fisso della convenzione che andiamo a firmare.

Approvato il R. decreto 26 ottobre prossimo

passato, approverò anche il R. decreto 27 settembre p. p., e mi restringo a parlare della convenzione di commercio e di navigazione. Gli è su questa che ho da fare tre domande all'onor. Visconti-Venosta. La prima: Ha pensato il Governo alla eventualità di aumento nella tariffa minima franco-tunisina, che rimarrebbe allora senza reciprocità possibile nella tariffa convenzionale italiana in base alla nazione più favorita?

Noi abbiamo davanti due fatti. Il 1° che la Francia vuole unificare tutti i dazi di Tunisi che sono a valore, coi dazi francesi che sono specifici. Il 2° che la tariffa minima che la Francia si propone di accordare all'Italia in Tunisi è un atto puramente interno; non si fanno più con la Francia dei veri trattati di commercio all'uso antico. La Francia può alzare o ribassare a volontà la sua tariffa minima, come ne abbiamo avuti gli esempi.

Dal 1893 al 1896 essa ha aumentato ben sette volte la sua tariffa minima, benchè questa fosse la base delle sue convenzioni con tutti gli Stati, eccettò l'Italia e il Portogallo.

Ho qui le distinte, confermatemi dal direttore generale delle gabelle, dei vari capitoli, sui quali furono aumentate le tariffe perfino del cento per cento: come da 50 a 100 lire, da 8 a 16, da 0,5 a 0,10, ecc.

I nostri invece sono impegni fissi, positivi. L'art. 8 della convenzione libera le merci tunisine da qualsiasi tassa interna di entrata e di uscita nei nostri porti.

Quando poi accordiamo per cambio la nostra tariffa convenzionale, la quale ha scadenze fisse ed aliquote fisse, siamo anche strettamente impegnati ad accordare quei favori alla Francia che essa non è in caso di garantirci; inquantochè oggi l'Hanotaux e il Torielli firmano una convenzione, che domani il Parlamento francese può alterare.

È vero che il primo articolo della legge Méline per tranquillizzare che non ci faranno molti cambiamenti nella tariffa minima dice: « On n'y touchera pas légèrement sans une véritable nécessité ». Tuttavia questo fatto, come già dissi, si è verificato sette volte. Già col cambiare solamente in dazio specifico il dazio a valore in Tunisia (porto soltanto l'esempio dei vini) può farvi vedere quale enorme differenza di trattamento avremo. Col 10 per cento sul

dazio *ad valorem*, calcolando il prezzo odierno dei vini di esportazione a 12 lire l'ettolitro, il dazio corrisponde a L. 1.20; ma quando il dazio *ad valorem* sarà cambiato colla tariffa minima in dazio specifico, il vino pagherà L. 7.70 all'ettolitro invece di 1.20, e soltanto per quelle qualità che non superano gli 11 gradi, perchè se il vino fosse più ricco di alcool allora dovrà pagare in più il dazio consumo stabilito in Francia per i vini di grado superiore agli 11.

Non parliamo dei cereali e dei bestiami per i quali e per la massima parte delle voci, la tariffa minima non esiste, esiste la tariffa unica ben più alta della minima, e sulla quale con cessioni non se ne faranno di certo. Notate poi che le epizoozie e i bandi che ne derivano si vanno in questi tempi moltiplicando, a cui a torto o a ragione vogliono darsi anche motivi d'ordine politico. Ne do un fresco esempio. Per un decreto del 20 scorso novembre, ad un tratto (alcuni certo malignamente dissero, per l'avvicinarsi delle elezioni senatoriali in Francia) si sviluppò una epizoozia generale negli animali dei dipartimenti del nord non solo nei buoi, ma nelle capre e nelle pecore e soprattutto nei suini, perchè questi venivano dall'Olanda ad un prezzo vile, cioè, a 75 centesimi l'uno i porcellini da latte. Detto, fatto, venne ad un tratto riconosciuta l'epizoozia aftosa e con quel decreto fu soppressa l'introduzione delle quattro categorie di bestiame nei dipartimenti del nord fino a nuovo ordine.

Il Governo ci offre nella sua relazione alla Camera dei deputati, una specie di selezione di dazi nella futura giurisdizione doganale colla Tunisia, ed afferma che il 25 per cento di merci s'introdurranno senza dazio; evidentemente si tratta di materie prime le quali da sè dazio non pagano. Poi afferma che pel 17 per cento si avrà un dazio diminuito; il 25 per cento sopporterà il dazio tale e quale oggidì, ma che il residuo 33 per cento pagherà un più alto e di molto più alto, dazio di prima. Accade osservare che appunto questo 33 per cento componesi di merci delle quali più a noi interessa la esportazione.

La relazione della Commissione permanente alla quale ho l'onore di appartenere, va ancora più in là, lieta come si dice « di far gran conto delle molteplici esenzioni di dazio » della tariffa francese. In verità io non posso sottoscrivere ai rallegramenti del relatore.

È giusto osservare che la Francia in due casi ha diminuito le tariffe, ma per oggetti di poca importanza onde poter concludere una convenzione colla Svizzera, la quale ha saputo essa sola tra tutte le nazioni imporre alla Francia delle tariffe pregiudiziali che andavano fino al 400 per cento.

E un'altra concessione la Francia ha fatta anche alla Russia, si capisce per riguardi politici; convenzioni portanti la data, quella per la Svizzera del 16 luglio 1895 e quella per la Russia del 5-17 giugno 1893.

Ma vuol sapersi, o signori, a riguardo nostro qual è lo stile che adoperano certi economisti francesi, anche di vaglia, intorno ai nostri rapporti colla Tunisia, quasi noi fossimo propriamente verso di essa altrettanti debitori?

« Une législation douanière, comme celle de la France qui, en traitant moins durement les produits italiens que les produits tunisiens, développe artificiellement les relations de la Tunisie avec l'Italie, puissance rivale pour nous, est une législation qui atteint le maximum de l'absurdité ».

Dopo di ciò, riassumendomi, io sarò lieto di attendere le spiegazioni che l'onorevole ministro potrà darmi su questa prima domanda.

La seconda domanda è questa:

Havvi pericolo che sotto la bandiera tunisina si introducano a godere nei porti italiani del trattamento di favore nel cabotaggio navi francesi naturalizzate tunisine?

Sarebbe mai possibile che la Francia, la quale ha voluto di sua propria volontà non rinnovare nel 1886, anzi ha voluto respingere il trattato di navigazione che noi le avevamo offerto il 30 giugno 1886; sarebbe possibile che uscivano per la porta maestra, oggi potesse entrare per la finestra nel nostro cabotaggio? Perchè non bisogna dimenticare che mediante l'autonomia la nostra marina mercantile si è molto migliorata coll'esercizio del cabotaggio dei nostri porti.

Per quanto riguarda la naturalizzazione delle navi l'articolo quinto della convenzione si esprime in queste parole alquanto vaghe:

Art. IV. La nationalité des navires sera admise de part et d'autre d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays au moyen de titre et patentes délivrés par les autorités

compétentes aux capitaines, patrons et bate-
liers.

In questo articolo io non vedo, se non m'inganno, una garanzia positiva che delle case figliali di Marsiglia o di Bordeaux o di altri porti, non assumano la naturalizzazione tunisina, e quindi sotto bandiera tunisina vengano ad esercitare il cabotaggio dei nostri porti.

Il dubbio non è soltanto mio; diversi armatori liguri si sono espressi meco nel medesimo senso quando l'art. 5 fosse spiegato semplicemente secondo la lettera; parmi quindi bene che il ministro su questo punto sia preciso, perchè effettivamente in Liguria ne sono allarmati.

Dopo la rottura volontaria della Francia, a far vedere l'evidente incremento nella nostra marina, basti ricordare che nel 1886 il nostro movimento di arrivi e partenze di bastimenti carichi a vapore non giungeva a 39,000 all'anno. Nel 1895 giungemmo a 60,721. Sino al 1886 i vapori con bandiera italiana entravano da 26 o 27,000 in un anno. Nel 1895 furono 45,841. Nel nostro servizio internazionale ancora nel 1886 i vapori francesi segnavansi con 2000 legni. Nel 1895 sono scesi a 817 e i vapori italiani che nel 1886 figuravano per 1947, nel 1895 stanno a 3028.

Notisi che la Francia è armata di un eccellente naviglio, perchè il cinquanta per cento delle sue costruzioni consiste in velieri in ferro, che sono i migliori per fare questo servizio.

Non metto avanti nessun sospetto, ma avrò piacere d'intendere quali sono le opinioni del signor ministro.

Perchè poi il nostro cabotaggio di un anno con Tunisi è ben piccola cosa se si riduce a 27,000 tonn. di merci, a 178 animali e 11,927 passeggeri; ha quindi pochissima importanza.

Poca ne ha anche la pesca, perchè tra acciughe, tonno, sardelle, le spugne comprese, (escluso il corallo, che non conta) si arriva a lire 1,608,000. Non dovrei citare queste piccole cifre perchè non sembri che io dimostri un pessimismo che non sento punto. Le cito soltanto per opporle all'ottimismo che traspira dalla relazione, la quale implicitamente fa voti che questo mio dubbio sul cabotaggio francese si avveri, poichè pel relatore « un po' più di attività sul naviglio estero nei nostri porti è sempre un bene, chè accende la concorrenza

col vantaggio dei più». Oggidì queste sono di quelle teorie dell'altro mondo, ed io non mi sento di dividerne la responsabilità.

Neanche mi sento di aderire alla relazione in quanto concerne la mia terza domanda all'onor. ministro.

È la mia terza domanda è questa, più delle altre due subordinata e discreta: Quali sarebbero, o quali dovrebbero essere le condizioni generali che dovrà sostenere il Governo qualora si aprisse la eventualità di una convenzione doganale colla Francia? e, se mai, l'iniziativa, da quale delle due parti dovrebbe procedere?

La relazione proclama senz'altro « il grande beneficio della nazione più favorita ». In verità se questo significasse nient'altro che il desiderio di una convenzione più larga, io sottoscriverei la relazione, ma il chiamare *a priori* un gran beneficio il trattamento della nazione più favorita senza i relativi compensi non mi va.

Ora, sia perchè non si è studiato abbastanza in questi nove anni quali cambiamenti sono avvenuti negli scambi fra l'Italia e l'estero, sia per la prevalenza tra noi di principî astratti o dottrinari negli scambi, sia infine perchè non si pensa che un ulteriore e più largo accordo colla Francia ci è dovuto quale compenso di quanto consentiamo per Tunisi, li fatto si è che nè pochi, nè privi di autorità sono gli uomini i quali credono sicuramente che si possa stabilire senza altro un accordo da oggi a domani, così astrattamente senza pensare poi al come. Ebbene in affare di tanto momento è pur necessario studiare i fatti avvenuti, onde saper farsi un'orientazione positiva.

Io non so se l'onorevole Visconti-Venosta abbia prestato attenzione ad una interrogazione che gli è stata diretta in proposito alla Camera dei deputati. Ad ogni modo egli non si è creduto meno obbligato, anche da uomo indipendente qual è, nel suo discorso del 15 corrente alla stessa Camera, di accennare alla possibilità di accordi, accordi che il nostro relatore senz'altro assicura « sono un vantaggio incommensurabile per entrambi ». Ed io non nego che a condizione di perfetta reciprocità alcuni vantaggi ci possano essere, ma

ci sono accordi ed accordi, ed io escludo gli accordi dannosi.

Vado a concludere con poche altre dimostrazioni.

Lungi dal discutere le teorie, che sono donne, io mi attengo ai fatti, che sono uomini, e ne narro cinque, i quali debbono aver peso nelle considerazioni che dovrà farsi il Governo.

Primo fatto. Le statistiche italiane discorrono dalle statistiche francesi per quanto concerne l'importazione e l'esportazione in Francia ed in Italia. Le statistiche italiane, ad esempio, portano che la Francia avrebbe perduto nelle importazioni in Italia 164 milioni, e le statistiche francesi soltanto 62 milioni.

Per contro l'Italia in Francia, secondo le statistiche italiane, avrebbe mandato in meno per 268 milioni, e secondo le statistiche francesi soltanto 194; onde la differenza mostra nella media di questi nove anni, in danno dell'Italia sarebbe di 176 milioni in più di quanto la fanno ascendere le statistiche francesi.

Questo apparisce dalle statistiche del Bodio, che io stimo e venero; ma come sono tratto a dare più importanza alle statistiche francesi, così io dubito che nelle statistiche del Bodio vi possa entrare il transito od altro di simile, perchè una tale differenza non si può altrimenti giustificare.

Secondo fatto. Le importazioni francesi in Italia più che altro costituiscono oggetti di lusso per la massima parte, perchè ormai per il progresso della Germania, il consumo popolare è costituito quasi interamente, nelle merci estere, dai prodotti tedeschi. I Francesi mandano a noi particolarmente oggetti di lusso, dove la mano d'opera sostituisce quella dei nostri operai, e dove il dazio poco importa per le classi ricche, che non badano molto al prezzo.

Basta considerare che, mentre i pacchi postali introdotti in Italia nel 1893 non figuravano che per 658,000 franchi, quando nel 1895, vennero elevati al peso di 5 chilogrammi, raggiunsero una somma enorme. Infatti ci possono stare, nei 5 chilogrammi, vestiti da caccia, vestiti da corse, vestiti da signora, pelliccie, calzari ed altre merci di lusso. Furono queste che portarono nel 1895 l'introduzione di pacchi postali in tre anni da 658,000 a lire 18,687,000.

Terzo fatto. La Francia a poco a poco si è venuta emancipando dalle nostre importazioni

LEGISLATURA XIX. — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1896

agrarie. A dir soltanto dei vini, essa quest'anno ha prodotto 50 milioni di ettolitri, e ci può mandare, essa, i vini più facilmente che non noi ad essa. Un po' alla volta, all'ombra della sua tariffa doganale e de' suoi progressi agricoli, essa è giunta quasi ad emanciparsi dall'estero.

Nel discorso tenuto dal ministro d'agricoltura, presidente del Consiglio, signor Méline, alla Camera elettiva all'occasione di quel bilancio, egli disse che l'agricoltura francese aveva fornita alla macelleria nel 1892 130,000 capi di grosso bestiame, 110,000 capi di montoni, e 60,000 capi di maiali in più che non aveva dato che nel 1882. Ecco le sue parole:

« Autrefois, par exemple, nous achetions pour 200 millions de blé; en 1895 nous n'en avons acheté que pour 70 millions. Autrefois, nous achetions pour 100 millions de bétail à l'étranger, en 1892 nous n'en avons acheté que pour 40 millions. Il n'est pas douteux que, sans la sécheresse de l'année 1893 qui a fait des trouées formidables dans nos étables, nous serions aujourd'hui exportateurs de viande. (Très bien! très bien!)

« Rien que de ce double chef, l'agriculture ajoute 200 millions par an à la fortune du pays; si j'y comprenais ce qu'elle procure au pays par le développement de la culture de la betterave et de la pomme de terre, nous arriverions à 400 ou 500 millions ».

Dunque è certo che coloro i quali pensano che una rinnovazione delle convenzioni colla Francia ci riporterebbe agli anni 1885-86-87, oggi ne sarebbero immensamente delusi.

Quarto fatto. D'altra parte la nostra produzione nazionale ha costantemente migliorato in quantità e qualità; oggi si viene imparando quanto occorre (e non lo si sa ancora abbastanza) per accreditare la nostra esportazione, migliorandone la sostanza e le forme. Quanto poi all'importazione dei prodotti lavorati all'estero valga la statistica ufficiale: nel 1887 ne abbiamo importati per 923 milioni, e nel 1895 non ne importammo che per 506 milioni, il che vuol dire che nel 1895 abbiamo contratto minor debito all'estero, per 417 milioni.

Quinto fatto. Il deficit commerciale s'è immensamente migliorato dopo la cessazione dei rapporti colla Francia, e va quasi avvicinandosi alla pari.

Pensate che nel triennio 1885-87 la media del disavanzo doganale importò 503 milioni; nel 1895 il disavanzo si è ridotto a 148 milioni, e nei dieci mesi del 1896 a soli 77 milioni.

Via; ne diciamo abbastanza delle malinconie quando si tratta della produzione nazionale; questi sono dati che fanno sperare che se possiamo continuare così, avremo aperta nel nostro mercato interno una via sempre migliore alla produzione nazionale. E di questo fatto il Governo italiano è obbligato a tener conto, tanto più che in questi nove anni non solo si sono mutate le cose, ma si sono mutati, onorevole Visconti-Venosta, anche gli uomini, ella può verificarlo da sè stesso meglio di me.

Tuttavia dureranno i rancori anche dopo la convenzione per Tunisi?

Non lo credo affatto. Non oserei però asserire che nell'animo dei Francesi sia bandita l'opinione che noi abbiamo assolutamente bisogno del loro mercato.

Questa mattina mi è stato mandato un giornale di Parigi - non so da chi - di sabato scorso, un giornale notissimo che ha la massima diffusione in Francia.

Uditene, o signori, lo spirito. È un articolo che finisce così:

« Nous avons récemment conclu avec l'Italie une convention relative à la Tunisie. Le ministre Rudini, plus sage que son prédécesseur Crispi, semble vouloir profiter de cette circonstance pour renouer avec la France les relations commerciales que le fougueux Sicilien avait imprudemment rompues ».

Eccoli là; fu proprio l'onore Crispi che ha rotte le relazioni colla Francia!

Ma andiamo avanti.

« On comprend que les Italiens reconnaissent enfin l'erreur qu'ils ont commise en dénonçant un traité qui leur permettait, avant 1888, de nous vendre pour plus de 300 millions de produits alors qu'en 1895 ils ne nous en ont envoyé que pour 114 millions. ».

E si continua, oltrecchè a gonfiare le cifre, a voler far credere che siamo stati noi a denunziare il trattato con la Francia, che aveva preparate già in corpo le tariffe Méline particolarmente per emanciparsi dal trattato di Francoforte colla Germania. Per noi si alterano, oltre i fatti, degli scambi anche le cifre: ecco le armi che si adoperano.

Non si fa nessuna giustizia della moderazione nostra, perchè non abbiamo fatto come la Svizzera; noi abbiamo prima sopprese le tariffe differenziali, e poi mantenuto le nostre tariffe mitissime, onde tanto prima d'ora colla guerra mantenutaci, come adesso nella convenzione tunisina, i Francesi dovrebbero farci dei meriti per il nostro contegno dignitosamente passivo. Al contrario questa stessa convenzione parrebbe loro non dover essere se non un gradino perchè noi si abbia a chiedere ad essi la pace.

Quindi la ragione della seconda parte della mia terza domanda all'onorevole Visconti-Venosta. Se partisse da noi l'iniziativa di una convenzione più larga si è sicuri che si direbbe che lo avere applicata, e a noi soli, la tariffa massima ha finito per farci gridare mercè.

Io non dubito che l'onorevole Visconti-Venosta, penetrato dalle medesime considerazioni ch'ebbi l'onore di esporgli, vorrà tenere alta, come è nel suo carattere, la dignità del nome italiano.

Egli troverà mutate oggidì le forme dell'antica diplomazia. In fin de' conti oggi ognuno lavora per sè; ma quello che preme si è che noi dobbiamo costituire, anzi ricostituire, la nostra economia nazionale.

Il tempo dei trattati segreti e poi svelati d'improvviso ai Parlamenti, a prendere o lasciare, quei tempi sono passati. *Il do ut des* non sia più una formola vana, ma il principio di una politica equanime e che non debba interpretarsi come il diritto dei più forti.

Io spero che tanto il Senato come gli uomini che siedono su quel banco, non pensino che io abbia fatto un discorso di opposizione.

D'accordo intieramente coi miei colleghi della Commissione e col Governo, dal punto di vista politico non sono d'accordo dal punto di vista economico col Majorana.

Io ho fede piena nel ministro degli affari esteri; ho voluto dirgli intiero il mio pensiero, ed attendo che egli mi conforti di non averlo fatto invano. (*Approvazioni*).

Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro delle finanze.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge

già approvato dalla Camera per « Autorizzazione di riunire in un testo unico le disposizioni legislative sui dazi di consumo ». Ed inoltre un altro disegno di legge pure approvato dall'altro ramo del Parlamento « Modificazioni alla legge 1° marzo 1896 per riordinamento dell'imposta fondiaria ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno trasmessi agli Uffici perchè li esaminino.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del progetto di legge riguardante il trattato italo-tunisino.

VISCONTI-VENOSTA, *ministro degli esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCONTI-VENOSTA, *ministro degli esteri*. L'onorevole senatore Rossi ha dato la sua approvazione, almeno dal punto di vista dei principi generali e politici al trattato che oggi è sottoposto alle deliberazioni del Senato.

Io lo ringrazio; e ciò abbrevia grandemente il mio compito. Da quando il trattato del 1868 fu concluso, fino all'occupazione francese, le nostre relazioni colla Tunisia furono regolate dal trattato medesimo, e da esso non solo, ma anche da quel complesso di capitolazioni, di usi e di tradizioni che costituivano il nostro diritto diplomatico col Governo del Bey.

Ma durante i quindici anni trascorsi dall'occupazione francese alla scadenza del trattato tutte le condizioni della Tunisia mutarono radicalmente.

Col trattato del Bardo il Bey aveva delegato alla Francia la sua rappresentanza estera. Con una convenzione successiva aveva trasferito sostanzialmente alla Francia il suo potere legislativo ed assicurato allo Stato protettore un'azione completa sull'amministrazione interna dello Stato protetto.

Infine la Francia aveva assunto a Tunisi la amministrazione della giustizia, istituendovi dei tribunali propri, e tutte le potenze, compresa l'Italia, avevano consentito ad abolire o a sospendere la giurisdizione dei loro tribunali consolari, ed a riconoscere quella dei tribunali francesi.

Così si veniva, parte in diritto e parte in fatto, sopprimendo quel *sub-stratum*, per così esprimermi, di condizioni, su cui l'antico regime tra la Francia e gli Stati europei aveva sino allora avuto la sua base.

Quando dunque il trattato del 1868 ci fu denunciato, e quando il Governo francese scelse appunto la data di questa denuncia per negoziare con tutte le altre potenze la revisione delle loro antiche convenzioni con la Tunisia, appariva evidente che il suo proposito era di riacquistare la libertà di azione necessaria per dare ai rapporti della Reggenza cogli Stati europei un assetto diverso e conforme al nuovo stato di cose, creatovi dal protettorato.

Quale dunque era il problema che ci stava dinanzi? Noi avremmo potuto domandare al Governo del Bey o al Governo francese di riconoscere che scaduto il trattato, le capitolazioni rimanevano pur sempre la regola delle nostre relazioni. Potevamo chiuderci nell'affermazione assoluta di questo principio, già, in tanta parte derogato, ed a cui il protettorato francese aveva in tanta parte, gradatamente sostituite, coll'assenso tacito o espresso degli altri Governi, le norme e i metodi delle amministrazioni europee.

Ci saremmo trovati di fronte ad affermazioni non meno assolute, ed alla loro naturale conseguenza che, cioè, in mancanza di un titolo positivo, di un titolo riconosciuto, gli Stati non possono reclamare che le norme generali del diritto delle genti.

Era questa, o signori, una situazione senza uscita.

Noi abbiamo dovuto considerare i danni che sarebbero derivati da una situazione priva di ogni efficace guarentigia.

Tutti i nostri interessi in Tunisia avrebbero avuto un assetto mal definito e mal sicuro, ed ai più importanti di essi, come la navigazione, la pesca, gl'istituti e le scuole, il solo diritto delle genti non bastava a provvedere.

Ora, o signori, se si voleva negoziare, il solo metodo possibile di negoziato consisteva nel non fare intervenire quelle questioni di massima intorno alle quali una discussione preliminare non avrebbe avuto altro effetto, per così esprimermi, che di ostruire l'adito di ogni trattativa prima ancora che si potessero esa-

minare i termini di un qualunque componimento.

Abbiamo dunque creduto opportuno il porre al posto delle controversie teoriche, dei patti concreti e di sicura applicazione.

Ma se eravamo disposti a concludere un trattato su questa base, non potevamo essere disposti a fare un trattato che fosse l'abbandono di quei legittimi interessi, che il Governo aveva il dovere di tutelare.

Provvedere con altri patti e colle forme del diritto europeo, a tutti questi interessi e a tutti i diritti acquisiti che prima avevano avuto la loro base nel trattato scaduto e nel regime delle capitolazioni e degli usi; non avere minor cura per gli interessi morali che per i materiali; comprenderli in un sistema di stipulazioni per le quali la colonia degli Italiani stabiliti a Tunisi potesse svolgere la sua vita in condizioni non dissimili da quelle in cui si trovava alla scadenza del trattato; tale fu lo scopo che noi ci siamo proposti e che confidiamo di avere, per quanto era possibile, raggiunto.

Ora, o signori, nell'esaminare questi accordi l'onor. senatore Rossi ha fatto, su alcuni punti particolari, delle osservazioni e mi ha rivolto alcune domande alle quali devo una risposta.

Il trattato che vi abbiamo presentato, assicurando all'Italia la navigazione di cabotaggio sulle coste della Tunisia accorda la reciprocità ai Tunisini.

Si tratta di una reciprocità formale, consueta nei trattati, piuttosto che di una reciprocità reale, poichè non v'è una navigazione tunisina di cabotaggio sulle coste d'Italia.

L'onor. senatore Rossi ha, ciò malgrado, espresso qualche timore che legni francesi possano, con la bandiera tunisina, esercitare il cabotaggio sulle coste italiane. Io credo che questo caso sia improbabile.

Il nuovo trattato riproduce la clausola stessa che già si trovava nell'antico.

Ora, in tutti i ventotto anni, nei quali durò il trattato, e nei quindici anni trascorsi dopo l'occupazione francese, si è mai avuto sentore di un simile tentativo?

Una nave mercantile non può inalberare una bandiera a suo piacimento; sono necessarie perciò molte e gravi condizioni, molte formalità, ed è poco probabile che un capitano mercantile francese voglia pregiudicarsi coll'adem-

pimento di siffatte formalità e condizioni per potere esercitare il cabotaggio sulle coste italiane. Bisogna dunque supporre una vera e propria frode.

Ora una frode consumata colla connivenza dell' autorità non è verosimile; una frode fatta da un privato, mediante carte simulate, sarebbe un tentativo non difficile a sventare.

Basterebbe questa novità, che sulle coste italiane apparisse una navigazione di cabotaggio tunisina per metterci sull' avviso e per renderci possibile di scoprire e di reprimere la frode.

L' onorevole senatore Rossi teme che degli armatori e dei capitani francesi possano prendere la nazionalità tunisina. Ma, per verità, è ancora meno probabile che dei cittadini francesi, o di qualunque altra nazione, vogliano diventare i sudditi del Bey, accettare la legge degli indigeni, il trattamento assai meno favorevole che nella Tunisia avrebbero in confronto dei Francesi e degli altri Europei, per correre questa ventura.

Un fatto isolato è sempre possibile, ma io non credo che questi casi possano verificarsi in modo da preoccuparcene.

L' onorevole senatore Rossi ha osservato che la tariffa minima francese, assicurata al nostro commercio in Tunisia non offre alcuna sicurezza perchè potrà essere aumentata mentre il trattato è in vigore.

Il sistema delle tariffe doganali vigenti in Francia è un sistema autonomo, che dipende da leggi interne, le quali possono anche modificare queste tariffe. In diritto la cosa è incontrastabile, ma io credo che l' onorevole senatore Rossi non abbia forse tenuto abbastanza conto del fatto, che la tariffa minima francese è oggi diventata la base di tutte le stipulazioni commerciali della Francia cogli altri Stati.

Queste stipulazioni hanno stabilito reciprocamente tra la Francia e le altre nazioni un trattamento di favore per modo che se gli uni o gli altri mutassero le loro tariffe, il patto potrebbe essere immediatamente denunciato.

L' onorevole senatore Rossi ha citato alcuni aumenti della tariffa minima francese avvenuti dopo la sua pubblicazione. Egli non ha dato però intorno a questi aumenti quegli schiarimenti che sarebbero stati necessari. Non ci ha detto quale fu la data di questi decreti di au-

menti, perchè forse sarebbe stato interessante di esaminare se questa data era anteriore o posteriore ai principali trattati conclusi dalla Francia e segnatamente al trattato colla Svizzera, e non ci ha detto nemmeno su quali voci portavano questi aumenti, poichè - io l' ignoro - potrebbe anche darsi che si riferissero a voci fiscali, le quali non toccano al movimento commerciale.

Non è probabile che la Francia voglia ora turbare tutto il sistema dei suoi trattati commerciali in vista del limitato nostro traffico colla Tunisia.

Una tariffa minima tunisina che non fosse stata messa in relazione colla tariffa minima francese avrebbe offerto certamente molto minori guarentigie di stabilità. E non è inutile l' aggiungere che il nostro commercio a Tunisi, quale esso sia, verrà a godere di tutte quelle eventuali diminuzioni che la Francia potrà ancora introdurre nella sua tariffa minima in occasione di qualche accordo ulteriore con altri Stati, ipotesi questa più probabile dell' altra, che, cioè, la tariffa attuale sia, in avvenire, inasprita.

Infine l' onorevole senatore Rossi mi chiese quali sarebbero le condizioni generali di una possibile convenzione commerciale colla Francia.

Forse l' onorevole senatore Rossi nel suo pensiero guarda con una certa diffidenza il trattato presente perchè teme di scorgere in esso un' occasione diretta o indiretta a più larghi accordi con la Francia.

Io non posso seguirlo su questo terreno che con una grande riserva.

Solo dirò che l' onorevole senatore Rossi non ha abbastanza avvertito che il nostro sistema non è quello delle tariffe generali; il nostro sistema è quello delle tariffe convenzionali.

L' Italia e la Francia, questi due paesi chiamati dalla natura delle cose ad avere degli scambi fecondi, sono i due soli grandi Stati di Europa che non abbiano tra loro dei vincoli convenzionali di commercio. La Francia ha una tariffa massima che non applica ad altri che all' Italia. L' Italia ha una tariffa generale che non applica ormai più che alla Francia.

È questo uno stato di cose che si può, senza tema di contraddizione, chiamare anormale. (Approvazioni).

Il trattato presente ha avuto per iscopo im-

mediato di dare un assetto alle nostre relazioni con la Tunisia. Ma la conciliazione avvenuta su una questione scabrosa e non scevra di pericoli per l'avvenire ha migliorate le nostre relazioni con la Francia, ed è questo un risultato che io credo conforme ai desideri del nostro paese. (*Approvazioni*).

Ora in questa migliore condizione di rapporti politici i due paesi potranno un giorno o l'altro, quando sarà giunto il momento opportuno, studiare, in una perfetta eguaglianza di condizioni, se lo stato di cose anormali; di cui poco anzi ho parlato, non possa cedere il posto a qualche equa transazione nell'interesse reciproco dei loro scambi. Ma una discussione su questo argomento io non desidero continuarla perchè mi sembra prematura. (*Bene*).

Non aggiungerò, signori, altre parole. Chiamati a regolare le conseguenze dei fatti compiuti, noi crediamo di avere, attraverso le fasi di un laborioso negoziato, ottenuto quel migliore risultato che le circostanze rendevano possibile nell'interesse italiano.

E confidiamo che all'opera del Governo non manchi la conferma del vostro suffragio. (*Vive approvazioni*).

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Io ringrazio il ministro delle dichiarazioni che ha fatte al Senato e ne prendo atto, non occorrendomi di ripetere che io fin da principio ho data la mia approvazione politica all'operato del Governo.

Non è questo il momento di prolungare la discussione; non lo comporta nemmeno la tesi che è riservata al futuro, e nella quale ci entrano per molto le buone intenzioni. Prendo atto delle dichiarazioni del Governo acquetandomi a che le osservazioni che ho fatte, le considerazioni che ho svolte, rimangano in atti perchè possono sempre costituire un punto segnato per l'avvenire.

Io però devo sdebitarmi col ministro di due cose. La prima di non avere precisato abbastanza gli aumenti operati dalla Francia sulla sua tariffa minima, di non aver citate le date, nè la qualità dei prodotti che si sono aumentati dopo le convenzioni commerciali che già esistevano, si può dire, con quasi tutti gli Stati, e che hanno seguito una dopo l'altra la pubblicazione della tariffa massima e minima, ond'è stata quasi una acquiescenza generale.

Non ne diedi lettura per non abusare dell'attenzione del Senato, ma poichè l'onor. Visconti-Venosta ebbe a lamentare che io non avessi precisate nè le date nè i prodotti de lettura del testo ufficiale:

Aumenti introdotti dalla Francia alla sua tariffa minima, come atto interno.

Data della legge	Numero della voce	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Ammontare del dazio nella tariffa minima	
				anteriore alla modificazione	dopo la modificazione
4 luglio 1893	611	Vannerie de moelles de robins avec ou sans mélange de fils de divers textiles	Chil.	Fr. C.	Fr. C.
27 febbraio 1894	77	Semoules en pâtes et pâtes d'Italie	100 Id.	50 —	100 —
14 novembre 1894	87 bis	Raisins secs } destinés à la distillerie ou à la Figues } fabrication du vin	Id. Id.	15 —	25 —
17 novembre 1894	92	Dattes } Mélasses pour la distillation, etc., des pays étrangers	Id.	2 —	5 —
				0 05	0 10
				per grado di ricchezza saccarina assoluta	
marzo 1896	78 bis	Sagou, salep, fécules exotiques et leurs dérivés .	Id.	6 —	9 —
Id.	318	Amidon proprement dit	Id.	14 —	18 —
Id.	319 ter	Dextrine et autres produits dérivés des fécules, des amidons ou d'autres amylacées non dénommés .	Id.	13 —	16 50

Purgatomi così, il ministro avrà visto che ci sono articoli che interessano anche l'Italia, la quale non aveva data nessuna provocazione di aumenti.

Insomma è inutile ch'io lo ripeta: noi rimaniamo creditori e non debitori verso la Francia pel caso di nuovi accordi, tanto più sono certo che l'onor. Visconti-Venosta manterrà alta la nota dell'onore e degl'interessi del paese se dalla situazione subordinata di Tunisi ha saputo uscirne con una dignitosa moderazione. Si attenga strettamente alla dichiarazione da lui fatta al Senato, e vorrà dire che il *do ut des* non resterà una formola vana, una volta che egli ci ha assicurati che non tratterà se non *con una perfetta uguaglianza di condizioni*.

A questo patto non creda il ministro Visconti-Venosta, non creda il Governo che io m'opponga ad un'eventuale più larga convenzione colla Francia, se mai avessi lasciata questa impressione nel mio discorso: a parità di condizioni anch'io desidero la convenzione colla Francia. Ed è anzi per agevolarla che ho voluto chiarire e descrivere lo stato nuovo e diverso che si è formato in Italia durante questi nove anni, e spiegare punto per punto con cifre e non con ragionamenti quanto siasi reso più indipendente lo stato odierno del 1896 da quello che era nel 1886.

Ringrazio il Senato della bontà con cui mi ha ascoltato e non ho altro da aggiungere.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io non devo fare che brevi osservazioni; delle quali mi sarei ben volentieri dispensato, ove l'onor. Rossi che appartiene alla Commissione speciale, non avesse dato al suo discorso un'intonazione che, se fosse accolta dagli altri membri della Commissione, farebbe sospettare l'isolamento in cui sarebbe il Governo in ordine ai concetti direttivi prevalsi nel trattato italo-tunisino. Ma questo sarebbe contrario al vero; da poi che, tolto il senatore Rossi, tutti gli altri componenti la Commissione sono stati concordi nel far propri cotesti concetti; ed è incluso tra quei componenti quell'uno, assente, e che rammento con dolore, poichè l'assenza si deve a motivi di salute: quell'uno, per sua lettera, ha

manifestato rimettersene al sentimento della maggioranza. Il senatore Rossi, del resto, fa atto di protezione verso i suoi colleghi da lui dissenzienti, quando dichiara che accetta la legge che essi difendono. Dunque nessuna controversia sulla conclusione finale intorno alla legge. È bene inteso, le daremo tutti quanti palla bianca.

L'onorevole senatore Rossi, in merito, ha ribattuto delle osservazioni che aveva fatte la Commissione speciale.

Io brevissimamente le difendo, cominciando da quelle che riguardano obbiettivi di minore importanza. Parlo innanzi tutto, e assai brevemente, del cabotaggio.

Egli non oppugna in senso assoluto il patto della reciprocità in ordine all'esercizio del cabotaggio; ma le critiche che fa circa all'applicazione che deve seguirne, dovrebbero far concludere, piuttosto, che egli avrebbe desiderato il trattato non si occupasse di cabotaggio. Teme infatti, che l'Italia possa venire sopraffatta dal naviglio tunisino; anche perchè, sotto la bandiera di cotesto naviglio, ei pensa facilmente si asconderà quella di altri paesi, aventi ben altra potenza della Tunisia.

L'onorevole ministro degli affari esteri ha risposto più che sufficientemente alla parte riguardante gli abusi nell'esecuzione del trattato. Contro le frodi, che non nella sola materia del cabotaggio, ma pressochè in tutte le materie del commercio, si possono compiere, vi è la ragione, vi è il diritto, vi è la vigilanza, vi può essere la repressione.

Ma io aggiungo di più, e sono confortato in questo dal sentimento dei miei colleghi dell'Ufficio centrale. Non credo che sarebbe estrema sventura per l'Italia se il cabotaggio, non già soltanto la misera e pressochè negativa marina tunisina, lo esercitassero, nei nostri porti e spiagge, in concorrenza della nostra marina, pur ben altre e più potenti marine.

L'onorevole senatore Rossi ama la diffusione del privilegio: privilegiata l'industria tessile, sotto forma, s'intende, di favore, per via dei dazi così detti protettori; privilegiata la costruzione delle macchine; privilegiata la marina; privilegiato il coltivatore di granaglie...

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO... Ma quando

31 milioni d'Italiani tutti quanti fossero privilegiati, e dovrebbero esserlo tutti perchè primi privilegiati fra essi dovrebbero essere i lavoratori; io non so come, dove, e contro chi, si conseguirebbero tutti quei lucri che, in omaggio, in servizio del privilegio, i privilegiati, ad altri togliendoli han proposito e bisogno di conseguire.

Ora, quando si pone studio per preservare da ogni concorrenza la nostra marina mercantile, io chiedo: nelle condizioni presenti, essa risponde al suo ufficio economico, di procurare, con bontà e prontezza di servizio, con celerità e buon mercato, il trasporto di uomini e prodotti in tutti i porti d'Italia? Serve bene alle esigenze dell'agricoltura, come sarebbe urgente che fosse?

Grave errore, e, duolmi dirlo, di Stato, danneggia il servizio della marina e dei grandi interessi economici che ne dipendono o le si rannodano.

Temperiamo cotesto errore, negli effetti almeno, tutte le volte che ci si offra l'occasione, per via di convenzioni internazionali. Non ne è possibile l'abuso; quello che appare tale, io lo chiamerei uso; e, come tale, in altre occasioni, apertamente lo consentirei; perchè, per esso, si terrebbe desta l'attività mercantile, il naviglio non rimarrebbe senza carico; per esso, si migliorerebbero le condizioni economiche del paese, si procurerebbe abbassamento di noli, sviluppo di traffici, accrescimento di ricchezza, incremento di reddito fiscale.

Un punto più grave del presente disegno di legge, che l'onor. Rossi vota con me, è la questione della tariffa minima, che è invocata quale principio contrattuale verso la nazione più favorita.

Tariffa minima, non della Tunisia, che non ne ha pur mirando a governarsi, secondo il nuovo trattato, col sistema delle tariffe massime e minime; ma del paese sotto la cui protezione ella è, tariffa minima cioè della Francia.

E notisi che cotesta tariffa non ha immediato impero rispetto all'Italia; la quale, godendo il beneficio della nazione più favorita, si avvantaggerà, finchè sarà in vigore, del trattato coll'Inghilterra, avente dazi *ad valorem*.

Oltrechè, per quando cesserà cotesto trattato, la tariffa minima francese, rispetto all'Italia

sarà il massimo che la Tunisia possa pretendere; dappoichè lo stesso suo Governo, ove si avvenesse che, per dati prodotti, per date merci, la tariffa minima francese nuocesse ai suoi interessi economici, potrebbe benissimo, in nome del suo proprio interesse, considerarla massima, e, almeno per alcune voci, decretare dazi ancora più bassi.

Ma, prescindendo da tutto ciò, sottomettamoci pure al governo della tariffa minima francese, che sarà quello che regolerà le relazioni commerciali con le nazioni più favorite.

Se non che, in questo punto, l'onor. senatore Rossi attacca, con specificazione di fatti, l'indirizzo della politica doganale della Francia. Ed io, sotto tale rignardo, mi unisco a lui nel deplorare cotesto indirizzo; il quale, per quanto si creda opportuno dagli alti rettori di quella grande potenza, da alcuni almeno che si lasciano trascinare dalla fuorviata opinione pubblica, perchè anche là regnano dei pregiudizi; non è poi certamente rispondente alle esigenze dei rapporti e, sopra tutto, degli scambi internazionali, e nemmeno, oso affermarlo, ai veri interessi della Francia stessa: anzi le è superlativamente nocevole.

Tuttavia, quando il Governo italiano ha confidato che in quel sistema non si abbia a peggiorare, ma vi sia da sperarne un qualche miglioramento, non già per amore di tornaconto della nazione, colla quale la Francia ha così estesi commerci, ma, pel supremo e sempre più incalzante bisogno di essa stessa; ha pensato, secondo me, cosa, non che santa e giusta, ragionevolissima benanco. La speranza, io l'intendo bene, anzichè a brevissima distanza, avrà effetto a distanza meno breve; ma la ragione, e più l'interesse della Francia, danno affidamento che, nell'erroneo sistema, non sia da temere un peggioramento.

Ciò nondimeno, non escludo che, frattanto, altre elevazioni di dazi, ad alcune voci, possano apportarsi; ma col signor ministro giudico per nulla conveniente cotesta maniera di governo, finchè sieno pendenti le convenzioni. Eppure, malgrado cotesta incertezza sull'avvenire, l'Ufficio centrale accetta il trattato.

Cotesto trattato, eccetto le concessioni all'altra Parte, paga sè stesso per la sola ammis-

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1896

sione della clausola della nazione più favorita. Noi abbiamo, ed avremo sempre, scambi colla Tunisia; dappoichè una frazione, non ispregevole nemmeno per numero, d' Italia nostra, vive colà. E quando le porte ci sono mantenute aperte, come a tutto il mondo - malgrado il privilegio che a sè stessa riserva la Francia - noi dobbiamo pur sempre esserne soddisfatti.

Per fortuna, del resto, su tutte le parti del trattato sono assicurati all' Italia dei vantaggi superiori a quelli che importerebbe la semplice clausola della nazione più favorita.

Su cotesto punto, qualche osservazione è stata fatta nella relazione; il tempo stringe, e non ci ritorno. È mio dovere, invece, di rispondere al senatore Rossi, circa altre censure da lui messe al trattato.

Altro punto di divergenza, in fatti, nell' Ufficio centrale, si manifestò per via dell' unico componente la minoranza, l' onor. Rossi.

La Commissione faceva pieno plauso alla tendenza ed al significato, se piace così chiamarlo, morale e politico, del trattato, rispetto all' avvenire delle relazioni tra l' Italia e la Francia.

Il senatore Rossi, combatte e tollera nel medesimo tempo cotesta tendenza. La combatte, e l' abbiamo appreso anche in questa seduta; la tollera, perchè osserva che, quando saremo a condizioni eguali, anch' egli accetterà il trattato colla Francia. Ma, poichè egli non può ammettere l' eguaglianza assoluta nelle condizioni degli scambi internazionali, e però non può invocare una condizione impossibile; poichè a tutti è noto che un trattato, se non altro perchè è un vincolo, non sarà mai una inutilità, sarà pur sempre, invece, un fatto che creerà, svolgerà, e perfino sposterà, interessi; poichè, ciò non ostante, il senatore Rossi mostrasi disposto a veder aprire delle trattative per accordi nell' ordine economico: non si deve dubitare, *ex facie* almeno, che egli combatta radicalmente la tendenza mostrata dal Governo italiano, e potremo anche dire, e perchè no? mostrata anche dal Governo francese? A tal proposito, noterò che i contratti sono la volontà di due parti; ed è metafisica che non trova rispondenza nella realtà, il cercare chi ne sia primo autore o richiedente, o chi ne sia soltanto compagno o accettante. Nel caso con-

creto, la tendenza di venire ad accordi è sentimento comune, se non altro d' indole convenzionale delle due parti; dell' Italia cioè come della Francia.

Quanto all' Italia aggiungo essere manifesto che quel sentimento non va rilevato nella sola parte convenzionale, mi piace rilevarlo; potrei dire ben anco, che la grande maggioranza del paese partecipa a cotesto sentimento. Non è già che si neghi vi possano essere degli interessi rivali, e soprattutto vi possano essere, e fatalmente vi sono, dei pregiudizi che alimentano antagonismi economici inesistenti, ed esagerano le scarse divergenze d' interessi fra le due nazioni; ma il nostro paese nella sua grande maggioranza accetta il principio di tendenza ai più larghi e fruttuosi accordi, specie nell' ordine economico, con la Francia.

Tuttavia al senatore Rossi facciasi la concessione di considerarlo non avversario assoluto di qualsiasi accordo commerciale con la Francia: ma uopo è saggiungere che, visto il suo contegno, tutto dice che egli non voglia il trattato nemmeno in erba, cosicchè abbiamo visto combatterlo, perfino nella sua sola possibilità.

In difesa del suo assunto l' on. Rossi raccoglie una serie di fatti che, prima diffonde in accurata pubblicazione, e poi in sunto ripete qui; per concludere *a priori* contro, non che l' opportunità, ma contro la ragionevolezza perfino di parlare di accordi commerciali colla Francia.

A cotesta conclusione, non del tutto esplicita, ma sostanziale, viene l' onorevole senatore Rossi; e vi giunge appoggiandosi a più ordini di fatti.

Vedete; ei dice, come le statistiche francesi dicano diverso dalle statistiche italiane; la differenza è notevole: le prime sconfessano le seconde, che abbondano, così nelle cifre delle esportazioni, come in quelle delle importazioni, mancate a seguito della cessazione degli antichi nostri trattati.

Ma c' è verso che non ha esistito e non esiste commercio di esportazione e d' importazione di una qualche importanza; fra l' Italia e la Francia?

Ed è forse un problema che grosse grossissime sono state le deficienze degli scambi sotto il governo delle tariffe generali dei due paesi?

Da che mondo è mondo ci sono tanti punti

di vista in scienza, in arte e in amministrazione, secondo i quali si raccolgono le notizie statistiche; divergenze negli indirizzi dei diversi paesi e nella diligenza di attuarli; ve ne sono state e sono; un minimo di errori è stato e sarà sempre inevitabile in tutti; ma si tratta, per lo più, di diverso modo di valutazione, di registrazione, di vigilanza.

Del resto, che conseguenza si può tirare, sia pure dal calcolo fondato sulle meno favorevoli statistiche, rispetto ad un paese il quale è stato il solo fra tutte le grandi e piccole potenze che hanno commerci colla Francia, ad essere condannato ad un sistema di scambi nocevolissimo alla propria finanza ed economia, e a quelle dell'altra parte che concorre a mantenerlo? È forse un problema che, malgrado tutto, i due paesi esportano e importano per parecchie centinaia di milioni; e che la sola esportazione dell'Italia verso la Francia, giunge a un centinaio e mezzo di milioni, pur avendone perduto il doppio rispetto ai tempi di non aversati scambi?

Ma, anche qui, il senatore Rossi contesta la utilità di accordi per le nostre esportazioni; ch'egli obietta: non vedete che, per una buona metà, esse dipendono da voci libere, cioè da voci determinate in tariffa unica?

E che perciò? replichiamo. Volete consigliare alla Francia che le voci fin qui mantenute libere nel suo interesse, appunto per iscemare gli scambi con l'Italia, le gravi di un massimo?

Ma, come non vi avvedete che, anche in Francia non sempre si offende la legge della libertà degli scambi internazionali, appunto perchè anche là se ne apprezzano gli effetti utili?

E, d'altra parte, quando, malgrado gli ostacoli della nostra tariffa generale, le importazioni delle merci francesi, per più anni, hanno superato le nostre esportazioni, ed ora di poco se ne allontanano, non vuol dire ciò stesso, che vi sia una grande, una naturale corrente di interessi che, malgrado gli ostacoli, gli errori dei due Stati, non si può, nonchè spegnere, nemmeno arrestare nella sua imponente vitalità?

E, quanto agli ottanta milioni circa che si esportano dall'Italia in base alla tariffa massima, non si vede che, quando si attuerà la

tariffa minima, per lo meno, dovranno essere raddoppiati?

Non basterebbe a ciò la voce vino; chè la Francia, non ostante i suoi scemati bisogni, ne importa per tre milioni di ettolitri dalla sola Spagna, forte questa com'è del favore della tariffa minima; mentre dall'Italia ne riceve meno di due decine di milioni? E l'olio di oliva che vi guadagnerebbe cinque lire al quintale con la tariffa minima, e del quale, sotto l'azione della massima, vi si fa tuttavia larga importazione, nulla guadagnerebbe?

Frattanto, dirò forse la più confutabile cosa del mondo, affermando che il raddoppiare soltanto una totale esportazione di prodotti agricoli di cotanta importanza, mediante il nuovo mercato, con la nuova o cresciuta ricerca, si debba rendere, per lo meno, verosimile, rispetto al doloroso passato, la sproporzione con l'offerta nostra, e però l'elevazione generale dei prezzi dei nostri prodotti?

E quando ci fosse solo elevazione di prezzi, a parte il beneficio della maggiore esportazione, di quanto non si avvantaggerebbe la totalità dell'economia del paese, e principalmente dell'economia agraria di quelle provincie del Mezzogiorno, cui si vogliono regalare i dazi sui risi e i dazi sui grani per sollevarle?

E le esportazioni dei prodotti simili, appunto perchè se ne scemerà l'offerta negli altri paesi, non vi troveranno un prezzo maggiore?

E siffattamente non provocheranno delle importazioni notevolissime?

Ma, quando le importazioni, in base sempre alle nostre tariffe convenzionali, sono accresciute, ce ne dovremmo forse dolere? Con ciò, che male avremmo fatto all'industria, la quale non ha saputo niente chiedere in più di quei favori che diconsi garanzie, e che è stata una vera esorbitanza avere accordate nella misura delle nostre tariffe, siano anche convenzionali?

Verranno forse delle immissioni a condizioni più favorite che non siano quelle fatte ai paesi coi quali abbiamo trattato a tariffa? Non si tratterà di ciò; chè le tariffe convenzionali, in genere, non saranno modificate. In ogni caso, alcuni dazi finiranno per essere proibitivi, il che non era negli intendimenti del legislatore, e altri saranno un po' meglio produttivi pel fisco. Ci sarà un po' di concorrenza; ma che male può arrecar mai la concorrenza?

Si dolgono della concorrenza che alle nostre industrie fa la Francia per via dei pacchi postali. Ma, quando si può sostenere la concorrenza, malgrado i famosi progressi dell'industria italiana, sino a venire sul nostro mercato, sottostando alla tariffa generale, quando ci s'importano più decine di milioni in merci, solo per via di pacchi postali: tutto ciò significa altro fuorchè di dovere sperare con assoluto fondamento, che su centinaia e centinaia di milioni di prodotti che siamo costretti a chiedere allo straniero, dobbiamo noi attenderci un notevole miglioramento nei prezzi?

Ma tutto questo sarà altro fuorchè aumento di reddito fiscale, fuorchè ricerca di maggior lavoro, di produzioni nostre, perchè i prodotti non cambiandosi che coi prodotti, provocheranno l'esportazione all'estero, e gli scambi all'interno?

Dunque è ben lontano il finimondo che ci si minaccia. Allorquando il nostro mercato si estendesse alquanto di più che non sia in questo momento, fosse aperto cioè, più largamente alla Francia; e, di conseguenza, allorquando il mercato francese ai nostri prodotti si aprisse con eguale larghezza, come si potrà temere danno senza il preconetto di avversare ogni maniera di scambi internazionali e propugnare l'isolamento del paese? E fa riscontro a quel preconetto, l'altro non men fallace di reputare un grande beneficio il corso forzoso, stimare anzi un maleficio il ribasso dell'aggio, perchè col ribasso dell'aggio si attenua la protezione!

Io non mi dilungo su questo tema, non richiedendolo la presente contingenza, e, coll'onorevole ministro degli affari esteri, ritenendo pure che n'è di molto anticipata la discussione. Ma il Senato renderà ragione alla maggioranza della Commissione speciale, delle brevi considerazioni che in suo nome io ho dovuto fare: solamente aggiungo, che la Commissione medesima è lietissima delle dichiarazioni testè fatte dall'onor. ministro degli affari esteri, e ne prende atto.

L'onor. Rossi ha voluto considerare sotto diversi aspetti lo stesso fatto; e ha discorso delle qualità delle merci che ci s'importano dalla Francia, dello scarso bisogno della Francia delle nostre produzioni, della migliorata nostra bilancia, com'ei la chiama, di commercio.

A tutto ciò si è risposto colle difese del nostro concetto di approvare il proposito di stringere i più larghi patti possibili con la Francia.

Quanto agli artifici diplomatici dell'occultare la mano che deve iniziare le trattative sulla materia di una convenzione internazionale, non vale la pena di occuparci. Sarà promotrice la mano del Governo italiano; ma contemporaneamente ci sarà, lo potrà essere, quella del Governo francese.

Comunque, non se ne preoccupi l'onor. Rossi: la dignità dell'Italia non sarà mai manomessa. Gli Italiani non potranno mai essere considerati quali postulanti. Alla Francia e al mondo, essi han dato l'esempio, non già della rassegnazione, ma della vigoria e della resistenza.

L'Italia ha potuto vivere, malgrado i più gravi errori e le non meritate sventure. E, se non ha progredito nell'industria, come presume l'onor. Rossi, io riconosco che non è indietreggiata. Ma deve ammettere con me l'onorevole Rossi che le condizioni economiche dell'Italia non sono tali da permetterci il lusso, solo per questioni di forma, solo per le apparenze, di mantenere il broncio con chi che sia, e di pretendere di farci sollecitare fino a casa nostra, perchè si venga a patti, i quali è interesse nostro ed altrui, siano al più presto concordati e posti in atto.

Non aggiungo altro. (*Bene*).

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Costretto a ripigliare la parola, sarò brevissimo.

All'onorevole senatore Majorana è piaciuto di rifare il mio discorso a suo uso e consumo, egli ne ha preso occasione per dare una lezione d'economia politica, se non al Senato, certamente a me.

Lo lascio andare; costume suo, ma non però che io mi faccia banditore di privilegi in Senato, e - badate bene - non dimentica mai il senatore Majorana di metterci i *privilegi tessili* (*Ilarità*) perchè la parola *tessili*, rivolgendola a me, sbocca così naturale al senatore Majorana.

Io non posso rimanere sotto questa *terribile* accusa e mi limito per una volta tanto ad imitare il modo di ragionare dell'onor. relatore che delle mie cifre non si è curato, mi limito a

fargli una sola dichiarazione teorica. Riporto le parole di uno de' suoi che è caduto come S. Paolo a Damasco, un altro Paolo che è il Leroy-Beaulieu. Egli ha testè pubblicata la quarta edizione della sua famosa opera: *La répartition des richesses*.

Ammaestrato come egli fu dall' esperienza ad abdicare nella sua evoluzione lo spirito di setta dei suoi ex-colleghi economisti, egli non esita a riconoscere che i famosi principî scolastici conservano oggidì appena un valore assai relativo e che molti di essi sono da abbandonarsi. Ho qui per avventura un passaggio della sua prefazione del quale mi piace dar lettura al Senato, se mai l'onor. Majorana volesse farne suo pro.

« Les docteurs et professeurs d'économie politique notamment, occupés les uns à mettre en formules algébriques une science qui répugne à ce traitement, les autres à la transformer en scolastique à la fois touffue et vide, furent stupéfaits que l'on eût la prétention de prévoir par l'observation attentive l'évolution prochaine des phénomènes sociaux ».

È interessante a vedere con qual vigore e con qual buon senso pratico in questa prefazione Leroy Beaulieu denuncia lo spirito permanente, eterno, di *routine* che immobilizza gli economisti della scuola ufficiale, pur troppo dominante tuttora in Italia, in contrasto coi continui fatti legislativi, entro certe formule che hanno già fatto il loro tempo, e la cui inanità si rivela oggi finalmente in tutti gli spiriti liberi e indipendenti, e non già per farne, onorevole Majorana, dei promotori di privilegi, come le piace di gratuitamente asserire.

Balfour, quell' uomo insigne di Stato che tutti conoscono in Inghilterra, sa l'onor. Majorana cosa ha detto giorni fa pubblicamente degli Stati che professano il libero scambio? Li ha numerati e son due: l' Inghilterra e la Turchia.

Lasciamo là la Turchia, e a non parlare che della nazione inglese che va rispettata nella sua politica di scambio, non già per teorie di principî, ma per condizioni ad essa particolari di fatto, va tenuto conto sotto l' aspetto economico e sociale di una statistica che accompagna « *La répartition des richesses* ».

Ed è una statistica delle famiglie inglesi che riesce a questo fatto, che, cioè, quattro milioni di famiglie in Inghilterra nulla affatto posse-

gono; che due milioni di famiglie hanno una ricchezza media di 340 sterline, e che meno di un milione di famiglie rimangono, nelle quali si concentra tutta la ricchezza che residua del Regno Unito.

Si specchi in Inghilterra, onor. Majorana, e non venga in Italia che ha tanto poco da fare in pubblica economia con l' Inghilterra, non venga in Senato a proclamare e di tanto in tanto a rifare assurde teorie nelle quali egli forse è solo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto
dei progetti di legge N. 236, 240 e 247.

PRESIDENTE. Viene ora all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge: « Convalidazione del regio decreto 27 settembre 1896 che mantiene in vigore lo *statu quo* doganale per le merci provenienti dalla Tunisia e per le merci italiane ivi destinate ».

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il regio decreto del 27 settembre 1896, n. 424, col quale fu mantenuto in vigore, dal giorno 29 dello stesso mese di settembre e fino a nuova disposizione, il regime doganale riflettente le merci provenienti dalla Tunisia e quelle italiane ivi destinate.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA.

Vista la legge n. 4768 del 30 dicembre 1868, con la quale fu autorizzata la piena ed intera esecuzione del Trattato di commercio e di navigazione stipulato fra il Regno d' Italia e il Regno di Tunisi, firmato alla Goletta il dì 8 settembre 1868, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 29 dello stesso mese;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1896

segretario di Stato per gli affari esteri e con quello dell'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nulla è innovato, fino a nuova disposizione, nel regime doganale riflettente le merci provenienti dalla Tunisia e quelle italiane ivi destinate.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno 29 corrente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1896.

UMBERTO.

BRANCA.

VISCONTI VENOSTA.

GUICCIARDINI

V. Il guardasigilli

G. COSTA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo si voterà anche questo a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del seguente progetto di legge: « Proroga a tutto il 31 dicembre 1898 della facoltà concessa dalla legge 8 luglio 1894, n. 280, circa la destinazione degli uditori alle funzioni di vicepretore ».

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA legge:

. Articolo unico.

La facoltà concessa dalla legge 8 luglio 1894, n. 280, al Governo del Re, di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vicepretore dopo soli sei mesi di compiuto tirocinio, è prorogata fino al 31 dicembre 1898.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza cav. Leopoldo Pasquali ».

Prego di dar lettura del progetto di legge:

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA legge:

(V. Stampato N. 247).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola nella discussione generale si procede a quella degli articoli che rileggo:

Art. 1.

A Di Giorgi Elvira, vedova del cav. Leopoldo Pasquali, delegato di 1^a classe nell'Amministrazione di P. S., ucciso in Roma il 2 settembre 1896 nell'esercizio delle sue funzioni, è assegnata sul bilancio dello Stato, a cominciare dal 1° settembre corrente anno, un'annua pensione di lire 2000.

(Approvato).

Art. 2.

Nel caso di decesso di detta vedova o di suo passaggio a seconde nozze, la pensione sovrassegnata sarà reversibile in parti eguali a ciascuna delle tre figlie, Beatrice nata il 19 dicembre 1889, Eleonora nata il 15 novembre 1892, Leopolda nata il 3 settembre 1896, fino alla rispettiva loro maggiore età e finchè rimangano nello stato nubile.

(Approvato).

Inversione dell'ordine del giorno e discussione del progetto di legge N. 242.

PRESIDENTE. Invece di procedere alla discussione del progetto di legge iscritto al n. 6, io proporrei che il Senato discutesse il progetto di legge sulla unificazione dei debiti delle provincie e dei comuni della Sicilia e della Sardegna e dei comuni dell'isola d'Elba e del Giglio, iscritti al successivo n. 7.

Non sorgendo obiezioni così resta stabilito. Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

(V. Stampato N. 242).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno domandando di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

Li rileggo.

Art. 1.

Le provincie e i comuni della Sicilia avranno la facoltà di unificare i loro debiti, secondo le disposizioni della presente legge, esclusi i mutui di favore della Cassa depositi e prestiti, portanti un interesse non superiore al 3.50 per cento, quelli della Cassa di soccorso per le opere pubbliche della Sicilia e gli altri di qualunque specie che non importino un tasso eccedente il 4 per cento.

L'unificazione potrà essere resa obbligatoria con decreto del regio commissario.

(Approvato).

Art. 2.

Il regio commissario civile della Sicilia, d'accordo coi ministri dell'interno e del tesoro, tratterà coi creditori delle provincie e dei comuni dell'Isola, la liquidazione e transazione dei crediti rispettivi.

Esso stabilirà, in corrispondenza alle liquidazioni e transazioni concordate, l'ammontare dei nuovi prestiti da accordarsi agli enti debitori per la estinzione dei loro debiti.

Spirati i poteri del regio commissario questi rispetto alla unificazione dei prestiti e alle transazioni saranno affidati a una Giunta governativa da nominarsi dai ministri dell'interno e del tesoro,

La proposta di transazione consentita da tanti creditori che rappresentino almeno tre quarti della totalità del passivo sarà obbligatoria rpe tutti i creditori. Se nella prima loro adunanza mancasse tale numero, in una nuova riunione, convocata entro un mese, basterà, a rendere la transazione obbligatoria per tutti, il consenso della maggioranza dei creditori presenti.

Senatore DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore DI CAMPOREALE, *relatore*. Rispetto a questo articolo secondo, debbo far osservare al Governo che l'Ufficio centrale ha espresso nella relazione il dubbio che la dizione dell'articolo stesso possa dar luogo ad una interpretazione non conforme a quello che l'Ufficio centrale ritiene essere lo scopo vero della presente legge.

Questo dubbio l'Ufficio centrale ha espresso nella relazione, e per chiarirlo, sarà meglio che io legga le poche parole scritte al riguardo:

« Però il vostro Ufficio centrale mancherebbe al suo dovere qualora non richiamasse l'attenzione del Senato e del Governo sulla necessità di ben chiarire che, con le disposizioni degli art. 2 e 4 del disegno di legge in esame non si intende punto di dar modo ai comuni ed alle provincie di venir meno all'adempimento dei loro obblighi, e, per parlar più chiaro, al pagamento integrale delle somme che possono aver preso a mutuo con contratti anteriori.

« Ritiene invece l'Ufficio centrale si sia inteso e si intenda dar modo ai comuni di poter fin d'ora estinguer i loro debiti onerosi, non ostante qualsiasi patto in contrario, e rendere obbligatoria per tutti i creditori la relativa convenzione concordata nel modo stabilito dal secondo comma dell'art. 2.

« E su questo punto l'Ufficio centrale pensa sia utile provocare una esplicita dichiarazione del Governo ».

Questa è la esplicita dichiarazione del Governo che io invoco a nome dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro del Tesoro.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Al pari dell'onorevole relatore considero l'interpretazione di questi articoli della legge, che sarà chiarita nel regolamento.

Rispetto alle transazioni obbligatorie, intendo che segnatamente si riferiscano a quei comuni che sono in stato d'insolubilità, non pagano da parecchio tempo nè gl'interessi nè il capitale dei loro debiti; di questi comuni ve ne sono in Sicilia, in Sardegna e in altre parti d'Italia.

È a questi comuni che in modo particolare sarà imposta la transazione obbligatoria, dopo aver convocati i creditori in una prima riunione; dopo che la prima riunione, come ac-

cade in uno stato di fallimento, sia avvenuta, trascorso un mese la maggioranza dei presenti determinerà il da farsi.

È così che il Governo assumerà la responsabilità dell'esecuzione di questa legge.

Non so se queste dichiarazioni appaghino l'Ufficio centrale del Senato, ma se altri chiarimenti esso mi chiede sarò lieto di darne.

Poichè ho la parola, ho veduto esposto un dubbio da un autorevole membro dell'Ufficio centrale, non designato per nome, ma che indovino facilmente dall'epiteto con cui è qualificato; è un uomo di Stato che l'Ufficio centrale chiama autorevole, e io, per antica consuetudine d'amicizia verso lui e per profondo rispetto, so autorevolissimo.

Ho veduto espresso un dubbio che non posso lasciar passare senza qualche dichiarazione, per l'importanza intrinseca dell'obiezione e per la grande importanza di colui che l'ha significato.

Tal dubbio è messo innanzi così:

« Si può temere che le attribuzioni affidate alla Cassa depositi e prestiti, appena risolta dalle tristi condizioni in cui veniva lasciata dalla legge del 1893, possano comprometterne l'esistenza o per lo meno condurre a conseguenze perniciose per essa e per lo Stato ».

Soggiunse il relatore della Commissione:

« Tale giudizio parve assai, troppo, severo alla maggioranza del vostro Ufficio centrale, e non credè questa, dopo maturo esame, potersi associare ».

Ora preme a me chiarire al Senato come l'operazione che il Governo ha proposto e la maggioranza della Commissione approva, recherà conforto e sollievo ai comuni della Sicilia e della Sardegna, aggravati da debiti accumulatisi, senza scotere la Cassa dei depositi; è obbligo del mio ufficio chiarire come intenda che questa operazione associ all'audacia degli intenti la squisita prudenza dei mezzi idonei a conseguirla.

Certamente avrei desiderato che la Cassa comunale e provinciale avesse ottenuto il suo assetto giuridico ed economico prima che questa operazione dei comuni della Sicilia e della Sardegna, la quale non ne era che una delle applicazioni, forse la più importante e la più urgente, avesse la sua concretazione, la sua esplicazione.

Ma si fece notare come la legge sulla Sicilia imponeva l'obbligo di queste trasformazioni, come per il vincolo delle sventure che collega le due nostre isole maggiori, non fosse possibile applicare la legge alla Sicilia senza estenderne i benefici alla Sardegna, poichè è lecito il dubitare quale di queste nostre due isole soffra di più; io credo che nel primato dei dolori vada innanzi la Sardegna alla Sicilia.

Quindi c'era urgenza da una parte, dall'altra obbligo.

La legge sulla Sicilia imponeva l'obbligo di questi provvedimenti e non si poteva farlo per la Sicilia trascurando la Sardegna.

Dall'altra parte i comuni della Sicilia avevano i loro bilanci aperti, poichè il commissario del Re, in attesa del beneficio di questa legge, ha soltanto provvisoriamente approvato i bilanci dei comuni, i quali confidano in sgravi notevoli.

La Camera era stretta dalle angustie del tempo e io non potevo chiedere che deliberasse intorno alla fondazione di un istituto organico così importante, qual'è quello del credito comunale e provinciale, a favore dei consorzi d'irrigazione e di bonifica, senza un meditato esame.

Però era escluso che la Cassa dei depositi e prestiti, nelle sue condizioni attuali, potesse compiere direttamente siffatte operazioni; si trattava dello sforzo di un centinaio di milioni a cui non riusciva possibile assoggettarla segnatamente dopo gli ultimi provvedimenti, ai quali fu la Cassa medesima sottoposta dalla legge Sonnino-Colombo, che ho votato di buon grado.

Essi affidano alla Cassa dei depositi la conversione dei mutui esistenti in annualità più lunghe e quindi ne diminuisce l'entrata annua; dall'altra parte è diminuito il getto delle Casse postali di risparmio, non perchè le condizioni del paese siano peggiorate, ma perchè avviene in questa istituzione di risparmio sempre così.

A un periodo di accensione massima e rapida ne segue un altro d'incremento graduale, ma lentissimo, e non si può più fare affidamento sui versamenti, sui quali la Cassa depositi e prestiti contava per il passato, a fine di alimentare tutte quelle operazioni naturali e non naturali alle quali fu costretta.

Chiamo non naturali le operazioni sulle pensioni, dalle quali fu più volte messa alla prova.

È vero che qui qualcuno di quei cultori della finanza, che hanno del pareggio non soltanto il culto, ma anche la superstizione, superstizione alla quale in questo caso rendo pubblico omaggio, potrebbe rivolgermi un rimprovero, perchè se non per 100 milioni, per 790,000 lire anch'io ho commesso questo piccolo peccato, proponendo alla Camera dei deputati, sottoposta a una corrente di forte pietà a favore dei veterani, di fare il servizio di queste 790,000 lire colla Cassa depositi e prestiti, ma mi scagionerò da questo peccato veniale facilmente.

Io ho dovuto cedere a quella corrente, perchè non era possibile resistervi, perchè anch'io in quell'occasione ho messo il cuore sopra la testa del ministro del Tesoro, ma ho dichiarato alla Camera dei deputati, e mi sono obbligato con un ordine del giorno, a presentare nei tre esercizi consecutivi al 1896-97 tante economie nell'amministrazione dello Stato, quante occorrano perchè la Cassa dei depositi e prestiti non debba fare quelle operazioni o in minima misura, se lo stesso capitolo delle pensioni straordinarie non consenta le necessarie economie. E lo dico subito al Senato, perchè in questa materia anch'io mi accosto più a coloro che hanno del pareggio e delle rigidissime norme finanziarie la superstizione e non soltanto il culto; e chiudo questa breve e non inutile parentesi, la quale spero ecciterà il Senato a permettere che quei poveri veterani possano avere subito il conforto atteso come un saluto dell'anno nuovo, colla certezza che non si aggraverà l'erario dello Stato per l'impegno preso alla Camera elettiva e che rinnovo innanzi al Senato.

E torno alla Cassa dei depositi e prestiti. Era impossibile fare l'operazione coi mezzi normali della Cassa, e dall'altra parte il Governo aveva respinto offerte di gruppi di banchieri, i quali desideravano assumere essi il prestito di un centinaio di milioni occorrenti per l'operazione dello sgravio e della trasformazione dei debiti dei Comuni della Sicilia e della Sardegna, trascurando quelle due altre piccole appendici delle isole dell'Elba e del Giglio, la quale ultima la Camera ha aggiunto per consociare tutte le isole sventurate nell'eguaglianza dei benefici. Quelle proposte fatte

da banchieri le ho respinte, perchè avrebbero tramutato l'onere dei debiti della Sicilia e della Sardegna, ma non l'avrebbero alleggerito.

Non potendosi accettare quelle offerte, urgendo di provvedere, ho consentito di dare alla Cassa depositi e prestiti, per queste funzioni di trasformazione dei debiti della Sicilia e della Sardegna, lo stesso compito che avrebbe avuto la Cassa comunale e provinciale, la quale nel pensiero del Governo sorgeva sotto gli auspici e per amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti. Nè gli obblighi giuridici che il Governo assume sono di diversa natura di quelli che la Cassa oggi contrae per le operazioni che fa.

La Cassa dei depositi e prestiti oggidì assume a prestiti tutti i depositi che le sono confidati dal risparmio postale; tutti i depositi che le sono confidati dai cittadini volenterosi di commetterli alla sua balia e oltre a quelli che è obbligata a ricevere, quali i depositi cauzionali, amministrativi, giudiziari e altrettali che siano.

Quindi la Cassa da una parte riceve tutti questi fidi, dall'altra fa dei mutui coi comuni e colle provincie, opera nella sua entità economica e nella sua individualità giuridica assumendo a carico la responsabilità dei rimborsi da una parte e dei mutui dall'altra, sotto l'azione dominatrice e vigilante del Tesoro.

Ma, com'è saputo, la Cassa depositi e prestiti è un istituto pubblico che ha dietro di sé lo Stato, e quindi, nei casi estremi, ove non bastassero i rimborsi a far fronte ai debiti, essa dovrebbe ricorrere al Tesoro dello Stato; creazione giuridica ed economica che ne costituisce la sua potente individualità, e fa sì che essa conservi il suo carattere, il suo credito specifico, che i suoi bilanci siano distinti da quelli del Tesoro, i suoi debiti e crediti non vengano annessi al bilancio del Tesoro e non siano dalla Camera e dal Senato votati come parte del bilancio del Tesoro, ma che in nessuna guisa la separa da quelle condizioni generali del credito dello Stato in cui essa vive e da cui trae, oltrechè dalla prudenza e dalla malleveria delle operazioni, il suo alimento e la sua ragione di essere. Nè in diversa maniera mutano gli impegni che deriveranno da queste cartelle che emetterà; sarà uno strumento di credito di più che le si aggiunge, invece di attingere i suoi

mezzi soltanto ai depositi postali o agli altri depositi volontari e obbligatori essa li attingerà anche al collocamento delle cartelle.

Ma nell'emettere queste cartelle la Cassa depositi e prestiti non abbandona nessuno dei presidi e nessuna delle prudenti cautele le quali ne hanno fatta la sua fortuna finanziaria e ne documentano la solidità economica, imperocchè come l'allegato A dice, e come era anche nel disegno di legge sul credito comunale e provinciale, la Cassa dei depositi e prestiti farà la trasformazione di debiti comunali e provinciali assidendoli principalmente sulla sovraimposta comunale che avrà anche in questo caso, come l'ha avuto in tutte le operazioni di mutui della Cassa depositi e prestiti, il controvalore essenziale, la garanzia squisita.

Soltanto quando si eccedano le proporzioni volute dalla legge per le sovraimposte comunali allora, a giudizio del Governo che è il principale interessato e sotto la sua vigilante e continua ispezione, intervengono garanzie di altre imposte.

Ma in questo caso nella legge medesima si contengono dei presidi particolari di oculata amministrazione per parte dello Stato al fine d'impedire che siano distratte dall'intento immediato, che è quello di garantire la Cassa depositi e prestiti dell'esatto rimborso dell'interesse e dell'annualità.

In ciò si procederà colla massima severità.

Quindi anche in questo caso il fondamento delle garanzie riposa sulla terra, sulle sovraimposte comunali, e solo in via eccezionale e complementare soccorrono altri mezzi, i quali divengono continuativi per il fatto solo che sono dati a garanzia di quest'operazione, rappresentata dalle cartelle comunali e provinciali. Io non vedo quando l'affare sia condotto con tutte quelle cautele seguite fin'ora (e non può esser fatta senza l'intervento del commissario del Re in Sicilia, senza l'approvazione dei ministri dell'interno e del Tesoro, e senza che la Corte dei conti, come avviene, in tutti i mutui che oggi si fanno dalla Cassa depositi e prestiti, riscontri con esattezza preventiva) io non vedo in qual modo si possa scotere la solidità della Cassa dei depositi come sembra temere l'illustre commissario che ha messo innanzi il dubbio a cui io rispondo con reverente trepidazione, per la grande importanza che do, anche quando

dissentito, a ogni cosa che è significata dal senatore Saracco. E mi perdoni una mia antica abitudine, che nessuna asprezza sua mai mi potrebbe far perdere e si collega colla grande reverenza affettuosa che ho per lui.

Ora il Senato mi consentirà qualche altra considerazione intorno alla natura di questa operazione appunto per circondarla di tutti quegli affidamenti che il credito pubblico richiede, poichè io ho bisogno che questa cartella nasca confortata non solo dalla cordiale approvazione del Parlamento, ma difesa anche dai dubbi autorevoli che ne possono diminuire il credito; e come un pensatore può volere centomila votanti, un voto dissenziente quando è del senatore Saracco può valere molti approvatori. Ora questa cartella non può, a mio avviso, non avere una certa fortuna quando sia emessa con quelle condizioni di guarentigia assoluta che ho indicate e sia contenuta nei limiti di una severa emissione; è perciò che quasi ero tentato di ringraziare l'altro ramo del Parlamento per avere ristrette per ora le operazioni ai comuni della Sicilia e della Sardegna; poichè avrei temuto che se mi fosse stata concessa con troppa liberalità la fondazione della Cassa di credito provinciale e comunale, le grandi sventure a cui l'Italia è sottoposta per i debiti che i Comuni nei tempi della gioconda spensieratezza hanno contratti avrebbero in tal guisa premuto che non sarebbe stato neppure consentito a un Governo forte di poter resistere.

Ora si tratta di mettere a posto questa operazione.

Quando l'avremo messa a posto, quando ne vedremo gli effetti benefici allora si potrà pensare ad altre parti d'Italia come le Puglie, le quali, per atto di esempio, in fatto di debiti contratti a ragioni onerose, non hanno nulla da invidiare nè alla Sicilia, nè alla Sardegna.

Ma questo si farà in appresso, quando tutto ciò sarà compiuto. Ora, io ho il piacere di annunziare al Senato che questa operazione che aveva ideato per la Sicilia e per la Sardegna è, si può dire, condotta a felice compimento quando alla sanzione della Camera faccia seguito quella del Senato e mi sembra iniziata a condizioni che fanno onore al credito italiano. Poichè senza contratti con banchieri, senza premi, senza aggi, senza provvigioni, appellandomi a quegli istituti pubblici o privati che per l'indole

loro apprezzano questa maniera di titoli, i quali hanno il pregio di rendere un po' più del consolidato, di avere un ammortamento che comincia a operare col sorteggio immediatamente, restituendo tutto il capitale per intero in un lungo termine se la sorte non è propizia (condizioni queste che sono specialmente desiderate dagli istituti di previdenza, di assicurazione o da altri, i quali hanno bisogno di titoli pubblici per cauzioni e garanzie), se continui questa condizione di credito pubblico, certo non quale le nostre ambizioni finanziarie legittime potrebbero desiderare, ma molto diversa da quella di alcuni mesi or sono, specialmente per effetto di una politica estera più tranquilla e della definizione prossima di tutto quello che costituisce la paurosa incognita dell'Africa, io credo che non sarà difficile di poter collocare queste cartelle a un punto e mezzo, sotto il consolidato cinque per cento.

Ora se il Senato pensi al distacco che vi è fra il titolo interno e il titolo estero, fra il consolidato 4 e mezzo per cento netto interno e il consolidato 4 per cento al netto internazionale, se il Senato consideri che questo titolo nuovo non è altro che del consolidato che si paga all'interno, ma che però ha il suo ammortamento, che il 4 e mezzo non ha, e quindi dovrebbe stare per questo rispetto sotto al 4 e al 4 e mezzo, mentre che per l'ammortamento dovrebbe stare sopra, credo di poter essere rimproverato di cominciare troppo bene, il che darà modo ai comuni di Sicilia e Sardegna di godere un beneficio maggiore di quello che nei calcoli svolti nella mia esposizione finanziaria non avrei sperato. Imperocchè aveva fatti i miei calcoli intorno al corso 94 e 94 e mezzo del consolidato 5 per cento; e oggidì i corsi un po' più elevati permettono di trarne maggiori vantaggi.

Il che mi lascia sperare che il giudizio tecnico intorno alla natura di questi titoli sia convalidato anche dal Senato. E mi lascia sperare non già di convertire l'animo di un uomo troppo uso a meditare le sue obiezioni, per non considerarlo inflessibile in esse; ma almeno che egli mi consenta la grazia che la mia dimostrazione possa meritarsi da lui, e non aspiro che a questo, una dilazione di giudizio severo.

Ecco la sola cosa che domando alla misericordia del mio illustre amico. (*ilarità*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Saracco.

Senatore SARACCO. Dichiaro all'onorevole Luzzatti ed al Senato, che non intendevo affatto prendere la parola in questo momento. Io fui chiamato, a malgrado mio, a far parte dell'Ufficio centrale incaricato di esaminare il progetto di legge che è in discussione, ed i miei colleghi, coi quali fui spiacente di non poter consentire, potranno dire nella loro lealtà, se nelle discussioni avvenute nell'Ufficio centrale io abbia accentuato la mia opposizione alla proposta di legge, e non mi sia invece tenuto contento di esprimere semplicemente e confortare con poche parole quell'opinione che era mio dovere di esporre per incarico ricevuto dal IV Ufficio, al quale appartengo. E tanto meno io mi era proposto di venir qui nel momento presente a sollevare una discussione sovra un argomento d'indole tanto delicata, che non consente di essere trattata altrimenti, fuorchè colla maggiore riserva, a cui non voglio mancare.

Ma le cose dette dall'illustre ministro del Tesoro mi chiamano, pure non volendo, a dir qualche cosa, che basti a legittimare la mia condotta.

Sarò brevissimo, ma sono pure in debito di una risposta.

Ella, signor ministro, ha esordito dicendo di aver preso a parlare con molta trepidazione; ma s'immagini ella quale dev'essere la mia...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. No, no.

Senatore SARACCO... nel rispondere, poichè mi sento tanto al disotto di lei, e ancora, perchè molte delle cose dette pur dianzi dall'onorevole ministro mi giungono affatto nuove e non posso darmi il lusso, per assoluta mancanza di elementi, di vagliare le notizie che si riferiscono alla costituzione della Cassa provinciale e comunale, che egli vede cogli occhi della mente di pronta e facile creazione. Io non posso naturalmente porre in dubbio queste sue affermazioni, ma non ho gli elementi per esprimere un giudizio sulla loro consistenza, e preferisco generalmente attendere in silenzio che i fatti si sostituiscano alle facili e larghe promesse come sono quelle che abbiamo intese quest'oggi dalla bocca dell'onorevole ministro.

È per questo che la mia trepidazione deve essere, ed è realmente grande, se già nol fosse

per il fatto di dover rispondere ad un discorso così brillante, che d'altro canto io vado lieto di aver provocato, senza averne avuta l'intenzione, perchè il Senato ha dovuto intendere con grande soddisfazione la parola dell' illustre uomo, come l'ho intesa io, senza però che mi sia concesso di poter cambiare di opinione...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Lo sapeva.

Senatore SARACCO ...Vorrei poterlo fare, solo per debito di cortesia, poichè l'onorevole ministro mi colmò di espressioni sommamente lusinghiere, alle quali non devo rimanere indifferente. Ma sento il peso dell'onore, perchè mi professo incapace di rispondere degnamente a questa manifestazione di stima tanto superiore al merito mio e non sono in pari tempo disposto a riconoscere il mio errore, perchè non lo vedo. Rispondo pertanto colle parole di Molière, che non credo meritare *ni cet honneur, ni cette indignité*: se non può essere tacciata di indegnità la semplice e solitaria espressione di un giudizio disforme da quello di altrui, per ciò solo che l'uno dei contendenti non arrivi all'altezza del suo contraddittore.

Chiamato a fare il mio dovere, mi sono limitato ad esporre la mia opinione personale che è pur quella di altri colleghi miei, ed ora che vi son tratto a farlo, mi proverò a dire brevemente, perchè non mi regge l'animo di andare in diversa sentenza. Premetto una dichiarazione.

Io ero dispostissimo a votare la prima parte del progetto di legge come era stato presentato dal Governo alla Camera dei deputati. In esso si parlava di transazioni *concordate*, e l'art. 3, se ben ricordo, mirava semplicemente a togliere efficacia al patto speciale intervenuto fra creditore e debitore, secondo il quale quest'ultimo si fosse impegnato a non restituire il capitale preso a mutuo prima di un tempo determinato. Malgrado la gravità della cosa, io sentiva di dover votare queste proposte, ma la Camera dei deputati ha introdotto nel disegno di legge talune disposizioni affatto nuove, che dove non fossi trattenuto dal rispetto che devo all'altra Camera, direi che non sentono solamente del socialismo, ma, come si diceva poc'anzi in colloquio privato, puzzano di collettivismo: e però sono trascinato a respingere la legge.

« Sì, o signori, questo giudizio, sia pur severo,

lo ripeto, e lo mantengo, sapendo anche d'avere in quest'aula molti colleghi che dividono questa mia opinione. Non saprei invero con quale altro nome si possano chiamare le nuove disposizioni che contengono una deroga espressa alle prescrizioni del diritto comune nei rapporti fra creditore e debitore; e quando la metà dei creditori *presenti* ad una seconda adunanza può imporre alla grandissima maggioranza degli assenti l'abbandono delle loro ragioni confortate da titoli ineccepibili, domando a me stesso e domando a voi, o colleghi, se non sia esattamente vero, che sotto queste disposizioni si nasconda la minaccia di una vera e propria spogliazione. Onde io vi domando ancora, o signori, dove pare a voi che si vada di questo passo? E come il Governo non ha sentito che è sempre il primo passo che costa, e che una volta entrati sulla falsa via di passar sopra alle disposizioni del Codice civile si corre necessariamente al socialismo, e Dio nol voglia, al collettivismo?

Lasciate pertanto che dica francamente quel che sento nell'animo: il Governo non ha fatto bene ad accettare le modificazioni e le aggiunte che vennero fatte alle sue proposte. Egli doveva mantenere il suo progetto, tal quale.

Il principio della transazione *concordata*, era sano e giusto, ma le transazioni *forzate*, vale a dire l'arbitrio sostituito ai patti ed alle leggi, è tale enormezza che nessuna considerazione politica poteva o potrebbe mai legittimare.

Oggi l'onor. ministro ha detto che tali disposizioni si applicheranno solo ai comuni in istato di fallimento. Ma chi deciderà se questo o quell'altro comune si trovi in condizioni di fallimento? Questo giudizio appartiene ai tribunali, ed allora soltanto si applicheranno le prescrizioni di legge che regolano la materia. Niente altro può farlo. Ma il disegno di legge approvato dall'altra Camera non si arresta alle disposizioni del Codice di commercio relative ai fallimenti, e va invece molto tal di là, perchè sancisce la massima, del tutto nuova, con la quale è detto, che fallita la prima convocazione e mancato l'assenso dei creditori nel numero, e secondo la comiteressenza tassativamente segnata dalla legge, la metà dei creditori *presenti* ad una seconda adunanza avrà facoltà di disporre a suo grado delle sostanze dei creditori che non compariscono, qualunque sia il nu-

mero degli uni e degli altri e la cointeressenza dei secondi al confronto dei primi... Due creditori su tre presenti disporranno del patrimonio di centinaia di persone.

Onorevole Luzzatti, la sua eloquenza, che vale quella di Demostene...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. La sua!

Senatore SARACCO... non ha e non può avere la virtù di distruggere o cambiare il significato chiaro ed aperto che io do a queste disposizioni di legge che siamo chiamati a votare. Niuno può dire quel che un avvenire, forse non troppo lontano, prepara alla patria nostra, anzi all'umanità. Ma noi che apparteniamo al Parlamento, noi che facciamo parte di un corpo che dovrebbe essere eminentemente conservatore, saremmo in colpa, se accettassimo tranquillamente, senza dire una sola parola, queste sciagurate teorie che s'infiltrano nella nostra legislazione. Io avrei volentieri lasciato ad altri la cura di raddrizzarle, ma poichè mi si costringe a manifestare la mia opinione, espongo chiaramente il mio pensiero, senza che mi si possa fare il rimprovero di mancare al rispetto che devo al Ministero, poichè mi son fatto uno scrupolo di avvertire che le sue proposte erano ben altre, ossia non offendevano così apertamente i diritti dei terzi, e le patrie leggi.

Nè le dichiarazioni fatte dall'onor. ministro, che le disposizioni di cui s'è parlato si applicheranno soltanto a quei comuni, che non pagano nè interessi, nè capitali mi soddisfano gran fatto, perchè starà sempre nell'arbitrio del commissario civile, che io rispetto per la sua grande onorabilità, ma non può darmi le garanzie che si trovano in una istituzione, portare la falce nelle sostanze di altrui. Il ritardo nei pagamenti può anche essere molte volte la conseguenza di una cattiva volontà e di pessima amministrazione, che non trae con sè la prova di una vera insolvenza, e ad ogni modo questa insolvenza dev'essere pronunciata dai tribunali, e non da lui. Infine poi sarà sempre vero quel che dissi pur dianzi, cioè a dire che con questa legge si viene a creare una nuova procedura alquanto diversa da quella stabilita dal Codice di commercio nella materia dei fallimenti: e che io sappia, l'onor. ministro non ha negato, e non potrebbe negare, che anche per ciò solo si stia per commettere una vera enormità.

Io credo, e molti dei miei colleghi devono

pensarla come me, perchè la verità è una sola, e brilla di chiarissima luce, che noi siamo chiamati a votare una serie di provvedimenti che tradotti nella legislazione del nostro paese, costituiranno un precedente alquanto pericoloso, che conviene scongiurare. Per la qual cosa l'onor. Luzzatti dovrà consentire con me, che io non avevo solamente il diritto ma il dovere di insistere presso il relatore dell'Ufficio centrale, affinchè fosse detto nella relazione che il commissario del quarto Ufficio aveva manifestato un'opinione contraria a quella della maggioranza. Io non avrei saputo essere più modesto e discreto di così!

E che questo sia stato scritto fu veramente fortuna, poichè l'onor. ministro ne prese argomento a fare alcune dichiarazioni dirette a chiarire qualche punto oscuro, quello principalmente che la consistenza dei crediti non verrà in nessun caso alterata: e questo è già molto, per coloro almeno che nella parola della legge non sapevano trovare un freno salutare che stesse a garanzia dei creditori.

Onde avviene che considerate le cose sotto questo aspetto, quasi non mi dolgo, per usare una frase che solo può essere consentita all'onorevole ministro Luzzatti, di avergli dato occasione di polverizzarmi, per aver avuto l'ardimento di spiegare nn'opinione diversa dalla sua.

Mi trovo ridotto a brandelli, e bene mi sta, ma ho la consolazione di aver detto una parte almeno di quel che porto nell'animo.

E adesso poche parole ancora che si riferiscono ad un altro ordine di idee.

In verun caso io non potrei dare il voto favorevole a questa legge, perchè contiene disposizioni che alterano profondamente le condizioni della Cassa depositi e prestiti, e temo con fondamento di ragione che questo non abbia da essere che un primo passo ed un primo attentato contro questa benefica istituzione.

L'onorevole ministro del Tesoro mi darà venia se io vedo nero, forse troppo nero, in queste mie previsioni, perchè non so se egli lo ricordi, ma alcuni almeno de' miei colleghi certo lo ricorderanno che nel giugno 1893 ho combattuto, e fieramente combattuto in quest'aula con tutte le forze dell'animo mio quel triste progetto che divenne legge col nome di provvedimenti sulle pensioni civili e militari.

Trista legge, perchè portava in grembo la rovina non lontana della Cassa depositi e prestiti, se altrimenti non si fosse provveduto.

Egli deve per un altro rispetto perdonare la mia franchezza, o, se vuole, la mia debolezza, se vorrà por mente che il Ministero sorto nel dicembre 1893 si affrettò a presentare al Parlamento un provvedimento speciale, per ottenere, come ottenne, che gli effetti di quella legge fossero limitati ad un solo triennio, siccome pochi mesi addietro l'Ufficio centrale del Senato aveva conchiuso nella sua relazione. Fu anzi questa, posso ben dirlo nel momento presentè, una delle ragioni più potenti, le quali mi spinsero in quei giorni ad una risoluzione che più tardi ho dovuto rimpiangere amaramente, perchè mi cuoceva nell'anima il ricordo della deliberazione contraria resa dal Senato con una maggioranza assoluta di soli sette od otto voti, se non erro, sovra duecento e più votanti accorsi da ogni parte d'Italia. Se, adunque non oso invocare la paternità del provvedimento che valse ad assicurare la vita della Cassa depositi e prestiti, penso almeno di dover alzare di bel nuovo la voce e di rompere una lancia in difesa di questa provvida istituzione, ora che si tratta un'altra volta di affidarle nuovi e gelosi incarichi che potranno molto probabilmente crearle seri imbarazzi.

L'onorevole ministro non lo crede. Egli è invece dell'avviso, e si è provato a dimostrare che le condizioni di questa Cassa non andranno soggette ad alcuna alterazione, e la medesima potrà perfettamente, come oggi avviene, continuare nello esercizio delle sue funzioni, anche allora che sia chiamata a soccorrere i comuni di Sicilia con prestiti di favore, sia pure contraendo debiti sotto forma di obbligazioni, quando non avesse mezzi propri sufficienti. Ciò che gli ho dato modo di ricordare una legge proposta dal Ministero precedente che forse all'onorevole Luzzatti non piaceva...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ho detto che l'ho votato.

Senatore SARACCO... Ma a malincuore...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. L'ho votato cordialmente.

Senatore SARACCO... Tanto meglio, ritiro subito la frase e sono felice che almeno questa volta ci troviamo d'accordo. (*ilarità*).

Del resto non posso dire che sia questa la

prima volta. È troppo antica la nostra amicizia perchè tante e tante volte, specialmente quando l'uno e l'altro siamo fuori del Governo, non ci sia avvenuto di trovarci perfettamente d'accordo. (*ilarità*).

Ma torniamo a noi. A giudizio dell'onorevole ministro non c'è nulla da temere. Le operazioni di prestito affidate alla Cassa si compiranno con le stesse garanzie che si richiedono presentemente, e le sue funzioni non saranno punto turbate. È piuttosto vero, dice egli, che mercè le disposizioni introdotte in questo progetto di legge si aumentano le cautele anzichè siasi pensato a diminuirle. Insomma, se la Cassa non avrà capitali disponibili, si cercheranno altrove, e si troveranno facilmente, mediante l'emissione di obbligazioni, ossia di cartelle garantite dalla Cassa.

Si potrebbe subito obiettare che dovendo largheggiare nei mutui di favore che isteriliscono i profitti della Cassa devoluti al Tesoro, questa dovrà necessariamente restringere i prestiti che le vengono chiesti con insistenza da provincie, comuni e consorzi sparsi nel resto d'Italia; ma di grazia, se le cartelle di nuova creazione non si collocassero a buone condizioni, chi pagherà la differenza?

Qui il signor ministro del Tesoro si mostra di molto facile contentatura, permetta che glielo dica, e ne faccia le meraviglie. Questi titoli, egli dice, troveranno facile e sicuro collocamento perchè avranno la garanzia dello Stato. Ora io non amo, e nessuno può compiacersi che lo Stato intervenga in questa operazione. Ne abbiamo già tanti di questi titoli di Stato in circolazione, che oramai la più volgare prudenza e l'interesse stesso della finanza pubblica dovrebbero consigliare ad abbandonare questa via lubrica di impegnare ad ogni tratto il credito dello Stato.

Ma è proprio vero che le delegazioni dei comuni offrano quella *squisita* garanzia di cui parlava testè l'onorevole ministro del Tesoro, che deve persuadere i più ritrosi, della bontà e della solidità dell'operazione?

Io credo invece, che lungi di essere *squisita*, in moltissimi casi sarà molto problematica la garanzia che presenteranno le delegazioni dei Comuni. Ammetto anch'io che offrono sufficiente garanzia le delegazioni che vengono rilasciate sulle sovrimposte ai tributi diretti, ma pur

troppo le provincie e i comuni, in Sicilia particolarmente, hanno già vincolata quasi tutta la parte disponibile di queste sovraimposte al pagamento dei debiti contratti in precedenza, perchè non avvenga più spesso che per la contrattazione di nuovi debiti non chiedano di essere ammessi ad offrire quella garanzia di altra natura contemplata in questo disegno di legge.

Ora, è da sapere, che dove manchi il margine delle sovraimposte ai tributi diretti, i comuni troveranno egualmente credito dalla Cassa contro delegazioni sul prodotto che si potrà estendere fino a tre quinte parti, delle tasse di famiglia, di focatico, del dazio consumo, ed in generale, di tutte le tasse comunali.

Ed è proprio questa, onor. ministro, la squisita garanzia, che deve tranquillare la Cassa dei depositi e prestiti?

Bisogna invero aver poca pratica dell'andamento delle aziende comunali per credere alla solidità di somiglianti garanzie.

Non vi ha disposizione di legge che basti ad impedire le variazioni costanti che presenta a brevi intervalli la materia imponibile, e la riscossione di queste tasse offrirà sempre difficoltà gravissime, talvolta insuperabili, anche ammessa la migliore buona fede dei comuni, ai quali spetterà sempre l'obbligo di compilare i ruoli dei contribuenti.

Riconosco anch'io, che gli autori della legge si sono affaticati a vincolare l'azione dei comuni, come meglio hanno saputo fare, creando l'obbligo degli appalti e prescrivendo molte cautele dirette principalmente a mantenere la continuità dell'imposte; ma tale e tanta è la mutabilità nelle persone dei contribuenti e nella misura delle quote individuali; sono e saranno sempre così gravi le difficoltà che si incontrano nella riscossione, che nel mondo degli affari non si troverà così di leggieri, specialmente presso gli istituti di credito, chi vorrà consentire nel giudizio espresso dall'onor. ministro del Tesoro.

Non è adunque infondato il dubbio che la Cassa depositi e prestiti sia per andare soggetta a perdite assai gravi, appena rientrata in possesso de' suoi mezzi di azione.

Ma come potrà estinguere le sue cartelle in capitale ed interessi se durerà fatica ad ottenere il rimborso delle somme mutate?

Ci penserà lo Stato, dice l'onor. ministro del Tesoro. Ma io non posso e non voglio assolutamente credere che l'onor. ministro abbia parlato seriamente. Guai a noi se questi fossero i concetti prevalenti nelle alte sfere del Governo!

Io stimo piuttosto che fino a quando siamo in tempo, dobbiamo impedire che lo Stato assuma questi impegni sopra di sé, siccome non si può oltre consentire che la Cassa dei depositi e prestiti diventi la manomorta dei titoli di Stato. Questo è un grande errore e quando l'onor. Luzzatti tanti anni addietro scriveva il suo bellissimo opuscolo, che porta il titolo, se non erro, di *Stato banchiere*, certo non professava quelle dottrine che sostiene oggi da quel banco, ed accenna a mettere in pratica un'altra volta. In ciò io veggio un pericolo assai grave che deve mettere in pensiero tutti gli uomini che si preoccupano dell'avvenire del nostro paese, ed anche questa non è l'ultima delle considerazioni che mi vietano di dare il voto a questa legge, che riconduce in alto mare la Cassa dei depositi e prestiti e ne fa di bel nuovo uno strumento di governo.

Nè val dire che una nuova Cassa battezzata col nome di Cassa provinciale e comunale presto si sostituirà alla Cassa depositi e prestiti. È già una stranezza che si parli in una legge di un ente immaginario che non esiste. Ma che avverrà in fatto delle cartelle che si troveranno in circolazione? In fine, io devo pure soggiungere che il nuovo istituto di credito si aspetta da più di trent'anni e fu annunciato solennemente nel 1893; ma è sempre di là da venire.

Però nella serenità della mia coscienza, devo compiacermi di alcune dichiarazioni uscite dalla bocca dell'onorevole ministro del Tesoro, le quali a taluni di noi sono parse soddisfacenti e tali in qualche parte sono sembrate anche a me. Ma quando considero che il disegno di legge che sta davanti a noi viola il diritto privato e crea una procedura di nuovo conio che si sostituisce a quella dei Codici della nazione; quando veggo che nè patti nè legge bastano più per garantire il creditore che ha dato il suo danaro in titoli ammortizzabili ed a condizioni d'interesse inferiore a quello legale, sapendo che non sarà costretto a ricevere il suo capitale prima del termine convenuto; quando mi tocca di scorgere che gli uomini che sono al Governo del mio paese accettano

senza fiatare queste ed altre deviazioni dal diritto comune che offendono il principio delle libere contrattazioni, disposizioni queste, amo dirlo ancora una volta ad onor del vero, che non entravano nel progetto del Governo, io provo un senso di mestizia, e l'animo si ribella ad approvare il progetto quale è uscito fuori dal voto della Camera dei deputati.

Domando scusa al Senato, se, così povero oratore come sono, ho dovuto rispondere lì per lì ed in modo tanto confuso ad uno così opderoso dell'onorevole ministro del Tesoro, il quale ha saputo persino cogliere l'opportunità per difendersi dal rimprovero che altri gli volesse fare e che in realtà fece capolino oggi stesso negli Uffici del Senato, di aver presentata un'altra piccola legge che servirà anche essa ad accrescere le attribuzioni e gli impegni della Cassa dei depositi e prestiti. Egli ha spiegato come questo sia avvenuto e sta bene: e su ciò l'Ufficio centrale, al quale appartengo anch'io, si è contentato di esprimere l'augurio che la proposta non faccia stato. In questo adunque ci troviamo d'accordo.

Noi però siamo egualmente disposti a votare questo disegno di legge perchè non vi ha uomo di cuore che non senta il dovere di soddisfare le promesse date ai veterani delle patrie battaglie con legge di Stato.

È un atto di vera ingiustizia che si è commesso sino a questo giorno, negando a molti di essi il pagamento della pensione promessa per legge, solo per insufficienza dei fondi stanziati in bilancio. A me piace rendere omaggio all'illustre ministro del Tesoro il quale ben sapendo che uno Stato deve essere soprattutto giusto ed onesto, non frappose ostacoli a che venisse accolta la domanda di alcuni deputati, presentata in forma di legge, per assicurare a questi veterani giunti oramai al termine della loro vita, il pagamento della piccola pensione a cui hanno diritto. In questo caso il fine giustifica i mezzi. Ma stà pur bene che egli abbia creduto di rispondere in precedenza all'osservazione che si contiene nella relazione dell'Ufficio centrale che oggi stesso sarà presentata alla Presidenza.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Così non risponderò più.

Senatore SARACCO. Non risponde più, perchè ha risposto una prima volta e noi siamo lieti

di avere inteso le sue dichiarazioni che offrono le garanzie dell'avvenire.

Qui mi arresto, col timore di non aver detto tutto quello che avrei dovuto; ma parmi di aver detto abbastanza, per scagionarmi dal rimprovero di leggerezza nella manifestazione delle mie opinioni. Mi sarebbe parso d'altronde di mancare di rispetto all'onor. ministro del Tesoro se invitato con molta insistenza, e con espressioni sommamente lusinghiere all'indirizzo della mia piccola persona, avessi tralasciato di rispondere.

Chiedendo scusa un'altra volta al Senato di averlo trattenuto più del dovere, rimango col dispiacere di non poter dare il mio voto alla legge.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Io sono lieto d'aver provocato questo colloquio tra me e l'onorevole Saracco, perchè gli ho dato così occasione di pronunciare uno di quei suoi, ripeterò le parole sue con maggiore sincerità ancora, di quei suoi brillantissimi discorsi...

Senatore SARACCO. La sincerità lasciamola lì.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*... Dirò, *con eguale sincerità*, di quei suoi brillantissimi discorsi che resteranno negli annali di questo insigne Senato.

Pregherei il mio collega Costa più competente di me in questa materia, di venirmi in aiuto nella parte giuridica, ma sostanzialmente se dissentiamo in alcuni punti, l'onor. Saracco così severo oratore, tanto più quando pare che faccia delle concessioni al suo avversario, l'onorevole Saracco ha preso atto della sostanza delle mie dichiarazioni, e su questo punto qui non insisto.

Soltanto, non so come si possa far fallire un comune; qui vi sono dei comuni, i quali non pagano da molto tempo nè interessi nè capitale, per esempio, in Sardegna, in Sicilia, ecc.

Ora come volete, con i metodi normali procedere? È uopo che intervenga qualche cosa di superiore, lo Stato, la legge, a provvedere alla condizione anormale, che è fuori da tutto, ciò che si può immaginare nei Codici.

È questa legge opera segnatamente nei casi straordinari, e nei casi ordinari, normali non occorrerà l'uso di un'azione obbligatoria.

Sono d'accordo col senatore Saracco intorno ai principî della Cassa depositi; ho combattuto anch' io con meno eloquenza di lui la legge del 1893, con meno eloquenza e meno efficacia perchè...

Senatore SARACCO. Sono stato battuto, ho perduto per sette voti.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Quando si perde per sette voti in un Parlamento come il nostro, si può dire che si è vinto; ma l'onorevole Saracco consentirà che il Ministero a cui apparteneva la iniziativa lodevole di risarcire la Cassa che comincerà dal 1897-98 coi cinque milioni iscritti in bilancio l'ha pur sottoposta ad altra prova, quella di aiutare il Tesoro nella operazione dei redimibili e della loro conversione in debiti perpetui, operazione molto più consentanea, molto più naturale, ma che tuttavia era un appello alle forze di questa Cassa.

Senatore SARACCO. Ella continua.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Continuo sempre i buoni usi dei miei maggiori, ma non adopero la Cassa a questo fine.

Ho detto che si è cambiata un'operazione che non era consentanea alla Cassa con un'altra che le è consentanea, ma sottomettendo la Cassa a nuove prove.

Oggidi ci troviamo di fronte a questa situazione che da una parte s'impone alla Cassa l'obbligo di impiegare una metà dei suoi fondi in titoli pubblici (e ancora non è giunta all'adempimento di quella condizione) e dall'altra la legge proroga l'annualità e diminuisce le entrate. Le funzioni a cui la Cassa è chiamata non sono per questo cessate perchè il momento attuale dell'economia nazionale non è certo quello di un paese che trovi le fonti del credito privato così aperte e abbondanti da poter fare a meno dei suoi appelli alla Cassa depositi e prestiti.

So, per esempio, che alcuni Consorzi di bonifica e d'irrigazione non possono operare perchè non trovano più i mezzi nella Cassa. Da ciò piglia qualche concetto della Cassa di credito comunale e provinciale.

Senatore SARACCO. Io trovo cosa meravigliosa che si parli di una Cassa che non esiste in una legge che si approva. Comincio a dire questo. Quanto all'altra questione dirò semplicemente che è dall'anno 1864 che noi ci bat-

tiamo i fianchi per poterla costituire questa Cassa, e non ci siamo mai riusciti.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Speriamo ora di riuscirci. Quel che io mantengo in modo assoluto, senza sperare di convincere l'onorevole Saracco, è che questo titolo poggia segnatamente sulla terra, e come la Cassa depositi e prestiti ha fatte le sue operazioni sinora prestando 500 milioni e più senza perdere un centesimo, così avverrà di questa, tanto più che qui interviene una discreta e previa considerazione di tutte le funzioni di Stato, le quali devono presiedere a che questa cartella non si emetta se non sia prima fatto il mutuo garantito con tutte le squisite cautele che ho indicato. Non è che si faccia prima l'emissione delle cartelle e le si faccia cercare un mercato; prima i comuni danno le loro garanzie e poi come conseguenza di esse si emetterà la cartella.

E aggiungo che non si tratta di operazioni nuove, si tratta di trasformazione di mutui, i quali già sono stati accesi e hanno per la massima parte date le loro garanzie sulla terra come avviene nel caso di mutui fatti con la Cassa depositi e prestiti. Quindi io per parte mia mantengo l'epiteto che ho dato di squisita idoneità di questo titolo a sostenere da sè il proprio credito. Ed essendo che gl'interessi delle cartelle si pagano semestralmente mentre invece ogni bitrme se si pagano le sovraimposte, vi sarà quella corrispondenza che occorre per pagare semestralità senza fare appello alla Cassa depositi e prestiti o senza farvi appello che in minime somme, che si copriranno cogli utili netti.

Naturalmente trattasi d'operazioni delicate, ma la delicatezza corrisponde alla potenza e alla precisione dello strumento.

Senatore DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI CAMPOREALE, *relatore*. Mi pare che veramente la discussione che ha avuto luogo non lasci adito al relatore per entrare nel duello oratorio al quale abbiamo assistito, e comprenderà il Senato quanto la posizione del relatore sarebbe imbarazzante se vi dovesse entrare, perchè nei due eloquenti discorsi che abbiamo udito gli oratori sono andati molto al di là e molto ad di sopra dei modesti fini che questa

legge si propone e dei modesti mezzi coi quali questi fini si propone di raggiungere.

Sopra un sol punto debbo necessariamente non tacere; è una questione di fatto, e sarà bene che il Senato abbia presente il testo stesso di quella disposizione di legge dall'onor. Saracco così acerbamente criticata.

L'onor. Saracco ci ha detto che la delegazione, non soltanto sopra la sovrimposta sui terreni ma anche sopra altre imposte, viene a mancare di tutte quelle cautele che debbono essere richieste per garantire in modo sicuro i mutui che la Cassa depositi e prestiti può essere chiamata a fare.

Orbene, mi permetto di leggere, perchè lo stampato non tutti i signori senatori forse lo hanno avuto sott'occhio, l'articolo 2° dell'allegato; esso suona così: « Le cartelle sono garantite dalle delegazioni rilasciate dagli enti mutuatari sugli agenti incaricati di riscuotere per loro conto le sovrimposte alle imposte sui terreni e fabbricati, giusta le disposizioni dell'art. 17 della legge 27 maggio 1875 n. 2779 ».

Fin qui non vi è innovazione di sorta allo *statu quo*.

« Quando per il servizio delle delegazioni fosse necessario eccedere il limite legale delle sovrimposte od aumentare almeno quelle vigenti che già fossero in eccedenza; le cartelle potranno essere guarentite con delegazioni tratte sulle tasse del lavoro locativo di famiglia o focatico e su quello di dazio consumo. Le delegazioni per queste ultime tasse sono ammesse a condizione che il loro importare non ecceda i tre quinti della previsione calcolata sull'introito medio dell'ultimo triennio, ed a condizione che per tutto il periodo d'ammortamento l'esazione della tassa rimanga affidata ad agenti della riscossione delle imposte od a mezzo appalto col vincolo di non variare, senza il consenso del Governo le aliquote e tariffe in vigore, nè il sistema di esazione per tutto il detto periodo ».

Con ciò parmi aver chiarito questo dubbio, per cui son d'avviso che il Senato stesso possa giudicare se le garanzie che si offrono con queste delegazioni siano tali da soddisfare, o se meritino le censure e i dubbi che ha espresso l'onorevole Saracco.

Infine, poichè ho la parola, debbo prendere atto della dichiarazione con la quale l'onore-

vole ministro rispose al rilievo fatto nella relazione rispetto al significato ed alla portata da darsi agli articoli 2 e 4.

L'Ufficio centrale ha dichiarato, e chiaramente dichiarato quale dovesse essere la interpretazione che a parer suo deve esser data alla facoltà concessa con questi articoli; nel senso cioè che questa facoltà riguarda bensì le modalità del rimborso ma non già l'entità del debito stesso dei comuni.

Il ministro ha dichiarato di accettare questa interpretazione e di prenderla come norma. E con ciò resta eliminata la principale obiezione del senatore Saracco.

Vero è che il ministro fece una eccezione riguardo ai Comuni che sono in stato di insolvenza, che da più anni non pagano nè interessi, nè ammortamenti. Ma, dato questo stato di fatto, è possibile immaginare che i creditori possano avere qualche vantaggio da una transazione o da un concordato, ma non si comprende come possano essere danneggiati.

L'ora tarda non mi consente aggiungere altro, ma prego il Senato di voler dare il suo voto favorevole a questo progetto di legge che non merita davvero quelle acerbe censure e quel gran male che ne ha detto l'onor. Saracco.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

I nuovi prestiti da ammortizzarsi in cinquant'anni saranno concessi dalla Cassa di credito comunale e provinciale. Tali prestiti dovranno servire allo scopo per il quale sono concessi, e non è ammesso sequestro od opposizione non solo sulle cartelle della Cassa di credito comunale; ma anche sul danaro corrispondente per la somministrazione dei prestiti stessi.

L'importare dei mutui concessi per l'unificazione dei prestiti sarà versato dalla Cassa sovventrice ai creditori dell'ente debitore.

(Approvato).

Art. 4.

Le provincie e i comuni della Sicilia hanno facoltà di riscattare i loro debiti attuali non

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1896

ostante qualsiasi disposizione di legge o patto in contrario; i relativi atti sono esenti da qualsiasi tassa.

(Approvato).

Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata:

a) a trasformare i mutui di favore da essa concessi portanti un interesse inferiore al 4 per cento in altri ammortizzabili in 50 anni, mantenendo i saggi della concessione originaria;

b) a concedere prestiti ammortizzabili in 50 anni per dimissione di altri esclusi dall'unificazione prevista nell'art. 1.

(Approvato).

Art. 6.

Oltre ai prestiti per la conversione dei loro debiti attuali potranno le provincie e i comuni della Sicilia ottenere dalla Cassa di credito comunale e provinciale nuovi prestiti per consolidare le passività fluttuanti del bilancio rispettivo, accertate al 30 novembre 1896 e per provvedere a spese derivanti da impegni presi a tutto lo stesso mese, per una somma complessiva non superiore ai 15 milioni.

(Approvato).

Art. 7.

Per il periodo di 15 anni, nessun nuovo mutuo, oltre quelli autorizzati dalla presente legge, potrà essere concesso alle provincie e ai comuni della Sicilia, se non nelle misure in cui siano stati estinti i mutui non compresi nella unificazione.

Restano però ferme, riguardo al comune di Palermo, le disposizioni della legge 14 luglio 1887, n. 4760, salvo l'ammortamento che potrà essere accordato in 50 anni.

Nulla è innovato in quanto alla concessione ai Comuni di prestiti sulla Cassa di soccorso per le opere pubbliche della Sicilia.

Questa è autorizzata a fare prestiti anche alle provincie dell'isola al solo scopo della costruzione di strade e nel limite stabilito dall'articolo 5 della legge 31 maggio 1883, n. 1353 (serie 2^a).

(Approvato).

Art. 8.

Le concessioni dei prestiti di cui all'art. 1, e quelle degli altri mutui di cui all'art. 6, sono autorizzate con decreto reale su proposta del ministro del Tesoro, sentito l'avviso del regio commissario e, spirati i suoi poteri, della Giunta istituita con l'art. 2.

(Approvato).

Art. 9.

Le disposizioni della presente legge saranno applicate a favore delle provincie e dei comuni della Sardegna e dei comuni delle isole d'Elba e del Giglio, estendendo ad essi la disposizione dell'art. 11, secondo capo della legge 30 luglio 1896, n. 345.

Le attribuzioni del commissario regio per l'unificazione dei debiti della Sardegna saranno esercitate da una Giunta da nominarsi colle norme del primo capoverso dello stesso articolo; e per le isole di Elba e del Giglio dai prefetti delle rispettive provincie.

(Approvato).

Art. 10.

Con regolamento da approvarsi con decreto reale saranno date le norme per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 11.

Fino a quando non sarà costituita la Cassa di credito comunale e provinciale di cui nell'art. 3, ai fini della presente legge, ne eserciterà le funzioni la Cassa dei depositi e prestiti colle norme stabilite nell'allegato A.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge si voterà più tardi a scrutinio segreto.

Incidente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mezzacapo sull'ordine del giorno.

Senatore MEZZACAPO. La legge approvata dall'altro ramo del Parlamento avrebbe bisogno d'essere discussa subito, sia che si voglia approvarla, sia che si pensi di rigettarla.

PRESIDENTE. Quale legge?

Senatore MEZZACAPO. Quella per le pensioni ai veterani del 1848-49. Urge discuterla, perchè dovrebbe aver vigore col 1° gennaio 1897.

La condizione dei veterani ormai è così deplorabile e miseranda, che non ammette dilazione; e se noi rimandiamo questa legge di mese in mese, questi poveri disgraziati moriranno prima di ottenere un lieve assegno.

Quindi io propongo che, a norma della consuetudine e del nostro regolamento, si discuta questo disegno di legge seduta stante, dopo uditanne la relazione.

Senatore CANNIZZARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CANNIZZARO. Faccio al Senato la stessa proposta in riguardo al disegno di legge per la « Concessione di una tombola a favore del protettorato di San Giuseppe ».

La relazione è pronta; nell'Ufficio centrale ci è stata unanimità.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il senatore Mezzacapo propone che si discuta oggi, quantunque non iscritto all'ordine del giorno, il disegno di legge per le pensioni ai veterani del 1848-49.

Uguale proposta fa il senatore Cannizzaro pel progetto di legge per « Concessione di una tombola a favore del protettorato di San Giuseppe ».

Il nostro regolamento, all'art. 21, consente simile discussione a patto che il Senato prima dichiari d'urgenza i progetti di legge, e poi ne approvi la discussione immediata, dopo di averne udita leggere la relazione.

Veniamo dunque ai voti.

Coloro i quali credono che questi due disegni di legge si dichiarino d'urgenza, e si discutano immediatamente, sono pregati d'alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Debbo intrattenere il Senato sull'andamento dei suoi lavori.

Quando avremo discusso i due progetti di cui si è testè parlato, io proporrei che il Senato si aggiornasse, perchè non rimarrebbe che un solo progetto pronto per la discussione, cioè quello sulle armi da punta e da taglio.

Mi sembra opportuno di rimandare la discussione di questo progetto a dopo Natale.

Stanno poi innanzi al Senato altri ventuno

progetti di legge, di cui alcuni molto importanti.

Io proporrei che, aggiornando le sedute pubbliche oggi, domani i signori senatori avessero la compiacenza di riunirsi negli Uffici, per nominare gli Uffici centrali dopo esaminati alcuni di questi disegni di legge importanti, e che le sedute pubbliche si riprendessero il giorno 8 di gennaio.

Voci. Benissimo. Così sta bene.

Senatore CALCIATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALCIATI. Mi sembra che anche pel progetto di legge riguardante la lotteria a favore degli Istituti di Torino si potrebbe seguire la procedura deliberata nei progetti sulla tombola al Protettorato di San Giuseppe e dei veterani.

Senatore PARENZO. Io proporrei che questo progetto di legge si ponesse invece all'ordine del giorno per l'8 gennaio.

PRESIDENTE. Il senatore Parenzo si oppone alla proposta del senatore Calciati.

Il senatore Calciati insiste nella sua proposta?

Senatore CALCIATI. Dal momento che è combattuta la ritiro.

PRESIDENTE. La ritira. Sta bene.

In seguito alle deliberazioni prese dal Senato prego il signor senatore Mezzacapo di dar lettura della relazione intorno al progetto di legge: « Assegno ai veterani contemplati nella legge 28 giugno 1891 ».

Senatore MEZZACAPO, *relatore*.

SIGNORI SENATORI. — Per successive leggi, a partire da quella del 7 luglio 1876, fu in vario modo provveduto ai superstiti delle guerre combattute per la nostra indipendenza, leggi informate tutte al principio di riconoscere i gradi e sovvenire con assegni vitalizi coloro che, nel 1848-49, si arruolarono volontariamente in corpi regolarmente costituiti.

Con la legge 22 aprile 1886, il provvedimento pareva ormai consolidata in un assegno in bilancio di L. 790,000, col quale provvedevasi a coloro che, coprendo grado di ufficiali, avevano combattuto nelle guerre del 1848-49 ed in una, almeno, delle campagne successive, dal caso in fuori che ne fossero stati impediti da circostanze insuperabili ed indipendenti dalla loro volontà; nonchè pei sottufficiali e soldati

che si trovassero nelle stesse condizioni, o che avessero sofferto prigionia od esilio per cagione del servizio prestato. Partecipavano ad una aliquota dell'assegno vitalizio del pari le vedove, il cui matrimonio si riferisse ad epoca non posteriore al 1848-49.

Con la somma assegnata di L. 790,000, si soddisfaceva perfettamente agl' impegni assunti per riconosciuti diritti, e negli anni posteriori cominciavasi di già ad avere un supero annuale che, a norma della legge citata, andava a vantaggio del Tesoro.

Era questo lo stato delle cose, allorchè nel 1891 sopraggiunse la nuova legge del 29 giugno, di cui non furono abbastanza misurate le conseguenze. In virtù di quella legge, tuttora vigente, furono ammessi all'assegno tutti coloro che avevano combattuto nel 1848-49 ed in una delle campagne posteriori; tra le quali venne compresa quella di Crimea. La condizione dell'aver sofferto prigionia politica od esilio fu conservata, non in modo assoluto, ma soltanto in sostituzione della campagna nelle guerre posteriori al 1848-49.

Conseguenza di questa legge si fu, che la Commissione Reale dovette ammettere i sottufficiali e soldati dell'esercito piemontese, se pure non si fossero arruolati volontariamente; ed ebbe nel corso di un anno a rivedere i titoli di ventimila domande all' incirca.

Donde un enorme sbilancio fra la somma assegnata, ed il numero di coloro che ebbero riconosciuto il diritto all' assegno vitalizio. Sbilancio che raggiunse alcune centinaia di migliaia di lire, e che ancor oggi, quando già molti cessarono di vivere, raggiunge la cifra di 400,000 lire.

In siffatta guisa non si può durare, ed urge provvedere, trattandosi di trovar la maniera di dare l' assegno riconosciuto in diritto e promesso a 2383 individui, per età così ripartiti:

- 220 da 65 a 70 anni
- 1903 da 70 a 75 »
- 260 da 75 a 80 »

Vi sono 38 individui di oltre 80 anni; ma a questi fu, per eccezione, dato l'assegno in precedenza degli altri; la quale cosa si pratica con tutti coloro che raggiungono successivamente quella tarda età.

A questa deficienza dell'assegno di L. 790,000

provvede il presente progetto di legge, in origine d'iniziativa parlamentare, ma che fu dal ministro modificato per via di emendamenti, in quanto alla maniera di procurare i fondi necessari.

Il progetto, come vedono, è urgente, trattandosi di vecchi, il maggior numero decrepiti, de' quali ne morirono di già 236 e ne muoiono forse, mentre noi ne ragioniamo.

L'urgenza ha consigliato il ministro del Tesoro di ricorrere all'appoggio della Cassa di depositi e prestiti, anzichè disturbare il bilancio con nuovi assegni. Quella Cassa sarebbe per il semestre 1897 del corrente esercizio gravata della maggior somma di L. 350,000, che nell'anno 1897-98 ridurrebbersi a 250,000, all'incirca e nel 1898-99 forse a 100,000. Negli anni successivi comincerebbero le eccedenze sull'assegno delle L. 790,000, eccedenze che negli anni seguenti si succederebbero in ragione geometrica, tenuto conto della tarda età dei pensionati. Ond'è, che in pochissimi anni la Cassa dei depositi e prestiti si troverebbe rimborsata del capitale e degli interessi al 4 per cento per la somma anticipata.

In vista dell'urgenza del provvedimento, la Commissione, mentre invita il Senato ad approvare il progetto di legge senza modificazioni, spera che ciò non incoraggi il Governo a ricorrere per altri casi alla Cassa dei depositi e prestiti, aggravata com'è da impegni a tutt'oggi.

PRESIDENTE. Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge:
(V. Stampato N. 249).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

A cominciare dal 1° gennaio 1897, a tutti i veterani contemplati dalla legge 28 giugno 1891, n. 351, sarà liquidato l'assegno portato dalla legge stessa.

(Approvato).

Art. 2.

Agli effetti del precedente articolo, la Cassa dei depositi e prestiti somministrerà al Tesoro, a datare dal 1° gennaio 1897, le somme occorrenti per il pagamento degli assegni vitalizi suddetti.

(Approvato).

Art. 3.

La parte dello stanziamento al capitolo delle pensioni straordinarie del bilancio della spesa del Ministero del Tesoro approvato per l'esercizio 1896-97, la quale, nella somma di lire 790,000 è destinata al pagamento di cui al precedente articolo 1, resta consolidata nella somma stessa e sarà corrisposta a decorrere dal 1° gennaio 1897 alla Cassa dei depositi e prestiti, fino a tanto che questa non sarà stata rimborsata di tutte le somme all'uopo somministrate al Tesoro.

(Approvato).

Art. 4.

I rapporti tra la Cassa depositi e prestiti ed il Tesoro dello Stato saranno regolati mediante conto corrente speciale fruttifero all'interesse del 4 per cento netto.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge si voterà tra poco a scrutinio segreto.

Viene ora il progetto di legge intitolato: « Tombola a favore dell'opera pia del protettorato di San Giuseppe ».

Prego il signor senatore Bonasi Francesco di voler dar lettura della sua relazione.

Senatore BONASI F., *relatore*

SIGNORI SENATORI. — Il vostro Ufficio centrale unanime vi propone e vi raccomanda d'approvare il progetto di legge in favore dell'Opera pia « Protettorato di San Giuseppe » approvato dalla Camera dei deputati.

Questo Istituto sorto ad iniziativa di una caritatevole signora, destinato a raccogliere i bambini d'ambo i sessi orfani o abbandonati, colma una lacuna che si lamentava negli istituti di beneficenza di Roma ed è un beneficio inestimabile per la popolazione.

Eretto in corpo morale con R. decreto del 31 di-

cembre 1893, è vissuto sempre per spontaneo contributo della carità cittadina, ma versa per gran numero di fanciulli ricoverati in condizioni economiche difficili e precarie, ed è urgente che una risorsa straordinaria ne consolidi e ne assicuri la esistenza. E se la concessione di tener tombole può in generale incontrare ragionevoli obiezioni, il vostro Ufficio centrale nella specie, per l'eccezionalità del caso di un Istituto tanto benemerito della pubblica carità che non potrebbe lasciarsi perire per insufficienza di mezzi senza irreparabile jattura e che in nessun altro modo potrebbe esser salvato, crede che ogni obiezione debba tacere.

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge. Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE' legge: (V. Stampato n. 248).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

All'Opera pia detta del Protettorato di San Giuseppe, costituita in ente morale con regio decreto 31 dicembre 1893, è concessa la facoltà di tenere una tombola telegrafica nazionale in proprio beneficio, per lo ammontare di lire 500,000.

(Approvato).

Art. 2.

L'Opera pia è all'uopo autorizzata ad emettere cinquecentomila cartelle al prezzo di lire una ciascuna.

(Approvato).

Art. 3.

La tombola sarà esente da ogni tassa e da ogni diritto erariale.

(Approvato).

Art. 4.

Con decreto reale saranno determinate le disposizioni per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1896

PRESIDENTE. Anche questo progetto si voterà poi a scrutinio segreto.

Estrarrò ora a sorte i nomi di tre scrutatori per la nomina che sta per intraprendersi del direttore dell' Ufficio di segreteria:

Garneri; Caracciolo di Castagneta; Ruspoli.

Prego dunque i signori senatori Garneri, Caracciolo di Castagneta e Ruspoli di procedere poi allo spoglio delle schede.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Estraggo ora a sorte i nomi della Commissione che dovrà con l' Ufficio di presidenza, in occasione del capo d'anno, presentare alle LL. MM. il Re e la Regina i voti e gli augurî del Senato.

Io proporrei che questa Commissione fosse composta, secondo il consueto, di nove membri effettivi e due supplenti.

Nessuno chiedendo la parola sulla proposta rimane così stabilito.

Estraggo dunque i nomi dei senatori che comporranno questa Commissione:

Sforza-Cesarini, Pasolini, Doria-Pamphili, Pellegriani, Messedaglia, Pallavicini, Spera, Brioschi, Calenda Andrea, Blaserna, Primerano.

Dunque i signori senatori: Sforza-Cesarini, Pasolini, Doria-Pamphili, Pellegriani, Messedaglia, Pallavicini, Spera, Brioschi, Calenda Andrea, sono i membri effettivi della Commissione; ed i signori senatori: Blaserna e Primerano sono i membri supplenti.

Domani si raduneranno gli Uffici alle ore 14.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione. Prego i signori senatori di venire, man mano che sono chiamati, altrimenti essendo molte le urne, può succedere qualche inconveniente.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto.

(Il senatore, segretario, TAVERNA fa l' appello nominale).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio fatta ieri per la nomina di un commissario alla Cassa depositi e prestiti; ballottaggio tra i signori senatori Lancia di Brolo e De Cesare.

Senatori votanti 84.

Il senatore Lancia di Brolo ottenne voti 48; il senatore De Cesare 25.

Quindi il signor senatore Lancia di Brolo che ottenne il maggior numero di voti, è proclamato membro della Commissione della Cassa dei depositi e prestiti.

Proclamo il risultato della votazione fatta oggi per la nomina del direttore degli Uffici di segreteria del Senato.

Senatori votanti 77.

L'avvocato Federico Pozzi ottenne voti 73.

Schede bianche 4.

In seguito di che l'avvocato Federico Pozzi è nominato direttore degli Uffici di segreteria del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla enumerazione dei voti.

Proclamo il risultato della votazione dei seguenti progetti di legge:

Conversione in legge del regio decreto 26 ottobre 1896, n. 481, col quale si dichiara nulla essere innovato nel regime delle tasse marittime e nel trattamento delle navi tunisine nei porti italiani;

Votanti	82
Favorevoli	76
Contrari	5
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Tunisia del 28 settembre 1896;

Votanti	82
Favorevoli	78
Contrari	3
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Convalidazione del regio decreto 27 settembre 1896 che mantiene in vigore lo *statu quo* doganale per le merci provenienti dalla Tunisia e per le merci italiane ivi destinate;

Votanti	82
Favorevoli	77
Contrari	4
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Proroga a tutto il 31 dicembre 1898 della facoltà concessa dalla legge 8 luglio 1894, n. 280,

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1896

circa la destinazione degli uditori alle funzioni di vicepretore;

Votanti	81
Favorevoli	78
Contrari	2
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza cav. Leopoldo Pasquali morto in servizio ;

Votanti	81
Favorevoli	80
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Unificazione dei debiti delle provincie e dei comuni della Sicilia e della Sardegna e dei comuni dell' Isola d' Elba e del Giglio :

Votanti	81
Favorevoli	50
Contrari	30
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Assegno ai veterani contemplati dalla legge 28 giugno 1891 :

Votanti	81
Favorevoli	75
Contrari	5
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Tombola a favore dell' Opera pia detta del « Protettorato di San Giuseppe » :

Votanti	79
Favorevoli	65
Contrari	13
Astenuti	1

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Domani alle ore 14 riunione negli Uffici.

Per la prossima seduta pubblica il Senato sarà convocato l' 8 di gennaio del 1897.

La seduta è sciolta (ore 20 e 50).